SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

294ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1970

Presidenza del Presidente FANFANI

INDICE

CONCORDATO

Trasmissione di documentazione sull'interpretazione dell'articolo 34 . . . . *Pag.* 15507

CONGEDI 15507

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 15507

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 15507

Discussione:

« Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » **(973)** (*D'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 15509 e *passim*
ALBANI 15521
BETTIOL 15516
CARRARO 15532
CIFARELLI . . . . . *Pag.* 15512, 15517
COPPOLA 15508, 15522
GALANTE GARRONE 15513, 15537
IANNELLI 15516, 15534
NENCIONI 15509, 15519, 15522
OLIVA 15510, 15518, 15521
* PELLA 15518
PIERACCINI 15512
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 15515
TERRACINI 15514, 15520
TOMASSINI 15510, 15535
VENANZI 15529
VERONESI 15509, 15517, 15534
* ZUCCALÀ 15536

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 15537, 15538

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

B O R S A R I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori Bosso per giorni 2 e Leone per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di trasmissione di documenti sui contatti fra il Governo italiano e la Santa Sede sull'interpretazione dell'articolo 34 del Concordato

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 giugno 1970, ha trasmesso copia della documentazione relativa ai contatti intervenuti tra i rappresentanti del Governo italiano e quelli della Santa Sede sul problema dell'interpretazione dell'articolo 34 del Concordato.

Tale documentazione è già stata distribuita agli onorevoli senatori.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

ZANNIER, IANNELLI, DINDO, ALESSANDRINI, COLLEONI, CIPELLINI, CATELLANI, PINTO, LOMBARDI e BUZIO. — « Proroga di agevolazioni fiscali per l'edilizia » (1256).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

CELIDONIO ed altri. — « Inserzione automatica delle clausole " Senza spese ", " Senza protesto " nelle cambiali e nei vaglia cambiari di importo non superiore a lire 100 mila » (1229), previo parere della 5ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

COPPO ed altri. — « Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero » (1224), previo parere della 5ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

IANNELLI ed altri. — « Provvedimenti in favore degli ufficiali della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica richiamati o trattenuti in servizio » (1242), previo parere della 5ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 7ª (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) *e 8ª* (Agricoltura e foreste):

CIFARELLI ed altri. — « Legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali » (1211),

previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 9ª Commissione.

Discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (973), d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio », d'iniziativa dei deputati Fortuna, Spagnoli, Basso, Montanti, Ballardini, Iotti Leonilde, Luzzatto, Cariglia, Alini, Gullo, Lenoci, Craxi, Lami, Busetto, Lepre, Ceravolo Domenico, Guerrini Rodolfo, Levi Arian Giorgina, Damico, Massari, Avolio, Corti, Caldoro, Gastone, Pellicani, Passoni, Monsellato, Cattani, Averardi, Fregonese, Salvatore, Raffaelli, Libertini, Mosca, Macchiavelli, Mussa Ivaldi Vercelli, Usvardi, Servadei, Vianello, Lenti, Bemporad, Di Vagno, Napoli, Mariani, Cingari, Terraroli, Savoldi, Lizzero, Loperfido, Rossinovich, Re Giuseppina, Zanti Tondi Carmen, Bonifazi, Macciocchi Maria Antonietta, Polotti, Baldani Guerra, Guerrini Giorgio, Sgarbi Bompani Luciana, Frasca, Di Primio, Cacciatore, Lombardi Riccardo, Querci, Venturini, Sulotto, Caprara, D'Alema, Orilia, Mattalia e Gunnella, già approvato dalla Camera dei deputati.

C O P P O L A . Domando di parlare, per presentare una richiesta di rinvio della discussione.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O P P O L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la comunicazione testè fatta, unita alla circostanza che i senatori venendo in Senato, alcuni stamane ed altri questo pomeriggio, hanno trovato nelle rispettive caselle il volumetto del Ministero degli affari esteri recante il titolo « Documenti diplomatici sull'interpretazione dell'articolo 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede », pongono il Gruppo della Democrazia cristiana nella doverosa necessità di chiedere a lei e all'Assemblea un breve rinvio per l'inizio della discussione generale del disegno di legge n. 973.

Tanto facciamo senza richiami espliciti al Regolamento, nel presupposto logico che documenti di tanta rilevanza giuridica, internazionale e costituzionale, quali presumiamo — ripeto presumiamo — siano quelli contenuti nella pubblicazione inviataci, meritino un serio e doveroso approfondimento per il rispetto di questo ramo del Parlamento, per un motivo di considerazione verso un documento del Governo, per ragioni di considerazioni di tradizionale corretto convivere civile e cordiali rapporti internazionali mai smentiti nei confronti dell'altra parte, la Santa Sede, di cui i documenti si occupano.

A questi motivi si accompagna un'esigenza di ordine pratico che consiste nella necessità e opportunità di mettere i nostri colleghi e tutti i membri del Senato, che ritengono di dover intervenire nel dibattito dando un contributo, nella condizione di tener conto, nei loro interventi, della materia e delle argomentazioni trattate e discusse nei documenti stessi.

La nostra richiesta di rinvio si inquadra in quello spirito di serietà e di rispetto reciproco a cui è stata intonata la discussione del disegno di legge sulla disciplina dei casi di divorzio svoltasi finora nella Commissione giustizia e incidentalmente anche in quest'Aula in occasione della richiesta di iscrizione all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento.

Nessun intendimento, quindi, di natura dilatoria o tanto meno ostruzionistica, nessuna volontà ritardatrice dello svolgimento dell'*iter* parlamentare di questa proposta di legge, ma soltanto un serio motivo di approfondimento e di valutazione di questi documenti che possa consentire a tutti una più consapevole determinazione nel proprio convincimento e quindi nel proprio voto.

Siamo sicuri che nei limiti, nei termini e nello spirito in cui abbiamo avanzato questa richiesta di rinvio sull'inizio della discussione generale, non sarà difficile rispondere positivamente se in questo, come su altri temi anche di minore importanza, deve sempre prevalere la logica, il buon senso, la finalità

essenziale di fare una buona legge; finalità che non può non essere presente a tutti i Gruppi così degnamente rappresentati in questo ramo del Parlamento.

Per questi motivi chiediamo che la discussione generale sul disegno di legge n. 973 inizi nella prima seduta programmata per la prossima settimana.

V E R O N E S I . Domando di parlare contro la proposta del senatore Coppola.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, per parte nostra dobbiamo rammaricare che la documentazione diplomatica sull'interpretazione dell'articolo 34 del Concordato tra la Italia e la Santa Sede sia stata, in maniera ufficiale, resa nota così in ritardo, fatta eccezione per la parte ultima. Noi liberali abbiamo, ripetutamente, richiesto anche con interrogazione che il deposito avvenisse tempestivamente.

Così, se noi prendiamo atto che la prima Nota è del 22 agosto 1966 riteniamo legittimamente che questo ed altri documenti avrebbero dovuto essere resi ufficialmente noti prima.

È, peraltro, anche vero che questi sono stati, ufficiosamente, portati a conoscenza da tempo per cui, per parte nostra, tranne che per gli ultimi, possiamo dire di esserne a conoscenza; in sintesi la posizione della Santa Sede risulta bene chiarita fin dal primo documento del 22 agosto del 1966; documento che noi non possiamo accettare nello spirito e nel contenuto.

Per questo, per nostra parte, senza voler strumentalizzare e senza voler creare eccessive complicazioni, riteniamo che sarebbe quanto mai opportuno che, per quelle che possono essere le conseguenze, le illazioni che se ne potrebbero trarre, la discussione che ci era stata assicurata per oggi possa oggi normalmente prendere inizio. Con l'occasione voglio augurarmi che da parte democristiana, da cui viene chiesto questo rinvio, gli oratori che successivamente parleranno, proprio per questo studio dei documenti che affermano di volere fare, diano prova di non essere solo sensibili alla loro preconcetta approvazione così da potere prendere in considerazione anche per parte alcuni dei punti di vista espressi da quanti intendono portare avanti la realizzazione del divorzio.

N E N C I O N I . Domando di parlare a favore della proposta di rinvio.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, c'è una richiesta di rinvio puro e semplice che, seppure si incasella nella norma che prevede la sospensiva, non è in sostanza una sospensiva: è un rinvio puro e semplice, data la contingenza di queste Note, di cui l'ultima, senatore Veronesi, che porta la data del 13 giugno 1970 (e per questo non poteva essere conosciuta precedentemente) è stata distribuita oggi stesso a tutti i senatori.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, per l'esattezza cronologica, noi abbiamo ricevuto i fascicoli contenenti questi documenti diplomatici, con lettera accompagnatoria di cui ho dato succinta lettura, ieri sera e già nella stessa serata l'Ufficio di Segreteria provvide a mettere nelle caselle postali di ciascun senatore i documenti stessi.

N E N C I O N I . Pertanto, ripeto, è stata portata a conoscenza di tutti i componenti dell'Assemblea questa mattina, o ieri sera per chi si fosse attardato. La Nota è breve ma è densa di contenuto e soprattutto ha un particolare significato che non può sfuggire quanto meno ad un nostro esame e ad una nostra meditazione. È per questa ragione che il Gruppo che io rappresento è favorevole a questo breve rinvio dell'inizio della discussione. Così ciascun componente potrà iniziare la discussione secondo le proprie valutazioni avendo conoscenza di tutte le Note nel loro complesso, perchè c'è l'esigenza anche di un esame complessivo per trarne delle deduzioni di carattere giuridico e di carattere costituzionale.

T O M A S S I N I . Domando di parlare contro la proposta di rinvio.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, le ragioni per le quali noi non possiamo accogliere le richieste del Gruppo democristiano sono queste. Innanzi tutto, come è stato già osservato, il problema sulla interpretazione dell'articolo 34 del Concordato è stato agitato da alcuni anni e la Santa Sede ha comunicato fin dal 1966, se non erro, quali erano le sue opinioni sull'interpretazione dell'articolo 34. Il Governo italiano recentemente ha esposto con ampiezza di vedute il suo punto di vista, ma in data 30 maggio 1970 fu già resa pubblica la Nota italiana al Vaticano e successivamente la Santa Sede, con lettera in data 13 maggio, ha inviato una contro-memoria nella quale non fa altro — e lo dice espressamente nella lettera — che ribadire il proprio punto di vista e le ragioni che aveva già addotto a sostegno della propria interpretazione dell'articolo 34.

Mi pare quindi che la richiesta di rinvio per esaminare il documento sia semplicemente speciosa e tendente soltanto a ritardare la discussione di questo tanto travagliato disegno di legge. D'altro canto gli onorevoli senatori già conoscono i termini della questione, nè debbono apprenderli dalla lettura di questo documento. Essi sanno bensì qual è l'orientamento delle correnti cattoliche e qual è invece l'orientamento dello Stato italiano e delle sue correnti laiche, per cui sono in grado di iniziare immediatamente la discussione anche di merito della legge e della questione costituzionale ed internazionale.

Per queste ragioni il mio Gruppo si oppone alla richiesta di rinvio e chiede che si passi immediatamente alla discussione del disegno di legge.

O L I V A . Domando di parlare a favore della proposta di rinvio.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Condivido pienamente la proposta avanzata dal senatore Coppola, non solo e non tanto in quanto è formulata a nome del Gruppo a cui appartengo, ma per l'evidenza della sua ragionevolezza e, se i colleghi mi permettono, per la sua coerenza con la dichiarazione, che noi senza difficoltà ripetiamo, di non voler per nulla prolungare o defatigare questa discussione.

In realtà si è trattato della richiesta di un puro e semplice rinvio della discussione generale allo strettissimo termine di martedì prossimo: di una discussione che (penso) nessuno si illude possa essere sbrigata in quattro e quattr'otto e per la cui conclusione l'annunciata e proclamata manifestazione del fronte divorzista in piazza Navona, domani, consente anche alle opposizioni l'ampio termine del 31 luglio! Nè credo che sarebbe male una pausa di meditazione iniziale, data l'importanza dei documenti che ci vengono solo oggi sottoposti.

Confesso perciò la mia sorpresa nell'aver udito una così immediata e pronta concordia del Gruppo liberale e del senatore Tomassini nel respingere a occhi chiusi questa nostra modestissima e ragionevole domanda. Tuttavia io mi permetto di insistere, proprio facendo appello alla razionalità del metodo e ripetendo l'espressione del senatore Coppola, all'infuori cioè di richiami precisi a norme di Regolamento. Faccio comunque notare che la presentazione al Parlamento di un fascicolo di documenti da parte del Ministero degli affari esteri può ben essere considerata l'attesa e desiderata integrazione di quello che è stato il lavoro introduttivo della Commissione di merito.

Si tratta di una integrazione sia della relazione di maggioranza sia di quella di minoranza; e ci viene data dal Governo nella fedeltà ad una posizione particolarmente distaccata, così come ci fu preannunciata nel programma di Governo, per lasciare ai singoli partiti la libertà di determinare ciascuno il proprio atteggiamento, con l'impegno del Governo ad obbedire a quella che sarà (mi sia consentito di dire « sarà » in quanto non lo è ancora) la volontà del Parlamento. Questo « libro verde », nella sua natura di comunicazioni del Governo sostanzialmente e formalmente importantissime, in questa sua funzione di integrazione necessaria e desiderata della relazione, dovrebbe dunque avere

per lo meno lo stesso trattamento delle relazioni, per le quali (quando non è stata autorizzata la relazione orale in Aula) è prescritto che siano distribuite in un termine superiore a quello che noi chiediamo venga osservato, da oggi fino a martedì.

Perchè allora ci viene negato questo rinvio? Sembra proprio che il fronte divorzista (così esso stesso si qualifica), dai comunisti ai liberali, consideri questi documenti come acqua fresca. A noi non sembra che sia così. A noi sembra che si debba invece meditare seriamente su quello che il Governo ha espresso per volontà del Parlamento, con una delicatezza ed una discrezione di cui vogliamo dare atto, oltre che al Ministro degli esteri, al qui presente Ministro di grazia e giustizia che gli è stato associato per impegno del Governo nelle trattative.

Il senatore Veronesi afferma che la parte sostanziale del « libro verde » risale ad anni fa, e quindi tutti la conoscevano. Perchè allora si è tanto protestato contro il Governo che non l'aveva comunicata? (*Interruzione del senatore Veronesi*). Abbia pazienza. Siamo solo alle prime battute di un dialogo che potrà durare a lungo.

V E R O N E S I . Speriamo che non duri troppo a lungo.

O L I V A . Durerà il tempo che sarà necessario. Vengo alle date più recenti. Non so se il senatore Veronesi abbia dei canali personali per conoscere prima di noi le Note fra l'Italia e il Vaticano, ma non credo che li abbia così abili al punto di essere già informato dell'ultima Nota, che vediamo datata al 13 giugno 1970, cioè cinque giorni fa, e che certamente avrà messo qualche tempo a passare da chi l'ha scritta a chi l'ha potuta passare alla stampa per presentarcela in un fascicolo che a sua volta reca la data del 16 giugno!

Ebbene, in queste pagine, che io non tento neppure di leggere affrettatamente, è contenuto uno sforzo di reciproca comprensione che può esserci prezioso. Vi sono dette cose essenziali per le nostre valutazioni: tanto è vero che, a suo tempo, abbiamo accettato, sottolineato ed approvato l'impegno del Governo a che questi passi venissero fatti e questi chiarimenti fossero dati anche dalla controparte.

Ecco le ragioni per le quali, signor Presidente, mi permetto di insistere perchè in via di cortesia, se non altro, e di appello alla razionalità, al rispetto, alla serietà di una così impegnativa discussione, essa venga rinviata di alcuni giorni, anche per un piccolo atto di riguardo nei confronti dei colleghi che dovrebbero parlare oggi stesso. Il senatore Veronesi afferma che gli altri colleghi iscritti avranno tutto il tempo di esaminare la questione. È vero: ma si tratta di una questione di stile e di retta consuetudine di fronte ad acquisizioni nuove tanto importanti.

Non è nostra intenzione prolungare il dibattito, ma credo che ben si possa pagare alla cortesia un modesto tributo iniziale, come risposta all'enunciato nostro proposito di voler essere ligi ad una norma di approfondimento, ma anche di sollecitudine, nel portare innanzi la meditazione non solo del Parlamento ma di tutto il popolo italiano sul preoccupante argomento che stiamo trattando.

È un appello che io rinnovo a tutti coloro i quali vogliono veramente contribuire alla serietà della nostra discussione ed alla cordialità dei nostri rapporti, che sarà tanto necessaria — lo riconosco — per portare decorosamente a termine la discussione di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, a norma dell'articolo 66 del nostro Regolamento, io dovrei limitarmi, come ho fatto, a dare la parola a due oratori a favore e a due oratori contro la proposta avanzata dal senatore Coppola. Data però l'importanza della materia, ritengo che, in conformità alla prassi seguita in casi simili, sia opportuno che tutti i Gruppi parlamentari possano esprimere il loro pensiero e pertanto darò la parola, come del resto mi è stato richiesto, ad un oratore per ciascun Gruppo.

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sono particolarmente grato al Presidente per l'occasione che in questo modo ci offre di esprimere il giudizio sulla proposta di sospensiva che è stata avanzata. Ritengo che in proposito sia errato il criterio della drammatizzazione. In realtà su questo importante problema oggi si apre la discussione in Aula, ma certamente oggi non si conclude.

D'altra parte i fatti ai quali ci riferiamo, gli argomenti che sono stati svolti, non consentono al Senato di ritenere di essere in presenza di un fatto nuovo e mirabolante in relazione al quale si debba invocare la sospensione. Noi sappiamo che in relazione al famoso articolo 34 del Concordato vi sono state delle tesi delle quali è lucida espressione la Nota del Governo italiano. Vi sono state delle altre tesi di cui è lucida espressione la Nota della Santa Sede. Io ritengo che quindi non possiamo procedere per analogia con quanto avviene per le relazioni ai disegni di legge. Le relazioni, che sono atti parlamentari, strumenti necessari per l'orientamento dell'Assemblea, sono state presentate, ed ormai costituiscono una acquisizione per il Senato.

Noi siamo di fronte ad una comunicazione dello Stato su questa controversia, su questa diversa valutazione sul piano internazionale tra due personalità giuridiche di diritto internazionale. Ciò è stato comunicato al Senato. Ora il Senato può svolgere i propri lavori secondo il suo ordinamento; questo documento resterà acquisito alla meditazione e quindi alle argomentazioni di coloro che parteciperanno al dibattito. Perciò, pacatamente e senza drammatizzare, io ritengo che non possa essere accolta la richiesta di sospensiva.

P I E R A C C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I . Signor Presidente, io vorrei far osservare ai colleghi democristiani che non si tratta di questioni di cortesia o di *fair play*. Io credo che i rapporti che abbiamo in questa Assemblea — e che vogliamo avere — siano improntati al massimo rispetto reciproco e soprattutto al rispetto delle posizioni che ognuno di noi ha su ogni questione, ma specialmente in una materia come questa. Debbo però far osservare che questo rinvio di alcuni giorni in una fase ancora iniziale che non esclude questioni pregiudiziali, non mi pare che sia necessario. E non è necessario per le ragioni che hanno detto anche gli oratori che mi hanno preceduto, perchè il documento che ci è stato consegnato con le Note fra Stato italiano e Santa Sede non porta elementi sostanzialmente nuovi. Del resto non si tratta di un testo voluminosissimo; è un testo importante certo, ma di poche pagine, che pertanto si può leggere e meditare in alcune ore. Ma soprattutto non è necessario perchè il dibattito che noi ci accingiamo a fare non si concluderà in pochissimi giorni. Infatti sappiamo già che i colleghi democristiani sono iscritti in notevolissimo numero e nessuno si meraviglierà per questo, infatti io credo che tutti comprendiamo la necessità che i colleghi democristiani hanno di esprimere ampiamente le loro posizioni, la loro opposizione, le loro riserve, i loro sentimenti e ciò che tormenta la loro coscienza. Si tratta infatti di un problema che tormenta, io credo, la loro coscienza e la coscienza di tutti: ognuno porta in questa materia delle convinzioni profondamente sentite; per noi è il problema della libertà dell'uomo che si pone e di uno Stato che deve tutelare la libertà di tutti; per voi è un problema che si connette alle vostre posizioni religiose e noi rispettiamo il vostro tormento. Sappiamo, naturalmente, che esistono questioni giuridiche e non soltanto religiose, ma sappiamo che per voi si tratta di molto di più che di un problema di diritto.

Io tengo a ripetere ora che questo dibattito, proprio per il rispetto democratico, profondo, aperto delle opinioni di tutti, non sarà breve, ma ampio: ed allora che senso ha richiedere per meditare le Note un rinvio quando è già risaputo che per lunghi giorni ci affronteremo qui e che voi avrete tutto il tempo di meditare anche su queste

pagine che, ripeto, oltre tutto non portano fatti nuovi?

Credo invece che sia interesse di tutti non una politica di piccoli rinvii che, parliamoci chiaro, onorevoli colleghi, non giova a nessuno e nemmeno a voi. Che cosa può spostare?

V A R A L D O . Non è questa l'intenzione, si tratta di cortesia.

P I E R A C C I N I . Ma che cosa c'entra la cortesia e in che cosa del resto noi mancheremmo di essa quando noi intendiamo che si svolga fino in fondo la più ampia discussione possibile? Su questo piano quindi ci trovate concordi; ma cosa significa il rinvio? A chi giova? A voi forse? Ma con una battaglia che si prolunga da anni, che senso ha, a questo punto, giocare sui giorni e sulle ore? Ritengo che sia più dignitoso per il Senato affrontare questa battaglia apertamente, democraticamente, lealmente e seriamente in un dibattito aperto. Questo è l'interesse di tutti e non già creare sospetti che nascerebbero nei fronti contrapposti che esistono nel Paese; non già aumentare una tensione per piccoli atti che non servono a nessuno; perchè creare ciò che inevitabilmente nascerebbe, il sospetto cioè di debolezze, di cedimenti negli uni e negli altri dinanzi ad una legge che è temuta od attesa e che comunque fa vibrare il sentimento del Paese?

Penso che una classe politica arrivata a questo punto, nel reciproco rispetto, nell'ampia discussione, abbia il dovere di una serietà profonda che è quella di affrontare, senza ulteriori rinvii, a viso aperto, questo dibattito.

Perciò, onorevoli colleghi democristiani, con un sentimento di rispetto per la vostra posizione, il Gruppo socialista ritiene sia giunto il momento di non avere più indugi e ritardi e sia perciò necessario respingere la proposta di sospensiva.

G A L A N T E G A R R O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A L A N T E G A R R O N E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, già si è ricordato che è stato distribuito ieri sera, o stamattina, un volumetto pubblicato dal Ministero degli affari esteri, contenente « documenti diplomatici sull'interpretazione dell'articolo 34 del Concordato tra Italia e Santa Sede ». Credo che il contenuto di questo volumetto sia noto a tutti voi: al fronte antidivorzista — quello che la prima Nota vaticana dell'agosto 1966 identifica con la parte sana del popolo italiano — e al fronte divorzista, costituito ovviamente dalla parte malsana del popolo italiano.

Questa battuta, onorevoli colleghi, non vuole assolutamente avere intenti polemici: è solo una battuta e nulla più. Tant'è che sono il primo a riconoscere che, nella pur incompleta Nota del Governo italiano del 30 maggio 1970, sono adeguatamente fedelmente riportate numerose, se non tutte, tra le considerazioni della maggioranza parlamentare divorzista; così come reputo doveroso riconoscere l'alto livello delle argomentazioni svolte, in senso contrario, nella recentissima Nota vaticana del 13 giugno 1970, anche se, a mio avviso modestissimo, esse sono tutt'altro che convincenti (come tenterò di dimostrare nel corso della discussione generale). Nessun intento polemico dunque, ma anzi l'auspicio che tutti cerchiamo, per quanto sta in noi, di non avvelenare questa discussione, di conservare a questa discussione un tono di alta dignità e di civile confronto di opinioni: il che non significa, si intende, rinuncia ad esporre fermamente le proprie idee sulla proposta di legge nel suo complesso, sul testo dei singoli articoli e sugli emendamenti che saranno presentati e, oggi, sulla proposta di sospensiva o di rinvio che è stata formulata.

A questa proposta — perchè di questa proposta oggi soltanto dobbiamo discutere — diciamo risolutamente no.

Essenzialmente, onorevoli colleghi, per due ragioni.

Intanto perchè non è colpa nostra, intendo dire colpa del Senato, se oggi soltanto abbiamo trovato nella casella il volumetto verde di cui parlavo all'inizio del mio intervento. È vero che la Nota vaticana ultima

è del 13 giugno, cioè di qualche giorno fa soltanto; ma perchè mai — mi chiedo — gli incontri del Governo italiano e della Santa Sede si sono svolti con tanto ritardo? La Nota verbale del Governo italiano che porta la data del 20 febbraio dice che si dovrà rinviare una risposta a quando il Governo sarà costituito. Essa preannunciava, cioè, una responsabile decisione al momento della soluzione della crisi di Governo. Senonchè il Governo ha ottenuto la fiducia il 17 aprile, per cui sorge spontanea e inevitabile la domanda: perchè mai si è atteso un altro mese, e cioè la data del 14 maggio, per proporre l'inizio delle conversazioni e perchè queste hanno sofferto un ulteriore ritardo (una visita è stata fatta il 1° giugno, l'altra restituita il 15 giugno)?

In secondo luogo diciamo no per un'altra e decisiva considerazione: che sta, come oggi si dice, a monte di quella ora enunciata. E cioè perchè — come non era difficile prevedere — la Nota vaticana ultima e anche la Nota italiana, immediatamente precedente, non dicono assolutamente nulla di nuovo, di sorprendente e di sconvolgente. Non la Nota italiana che — l'abbiamo detto — si limita a riportare fedelmente, anche se in modo incompleto, considerazioni della maggioranza divorzista; e neppure la Nota vaticana; e non già per insufficienza degli egregi estensori di quella Nota, ma semplicemente perchè tutti gli argomenti addotti nella Nota vaticana già sono stati ripetutamente enunciati e amplissimamente svolti nella IV e nella V legislatura nel corso di una discussione — non dimentichiamolo e non dimenticatelo, onorevoli colleghi — che sta per tagliare il traguardo dei cinque anni, perchè la prima proposta Fortuna risale al 1° ottobre 1965. Perchè mai, io mi chiedo, in questa situazione, si dovrebbe sospendere la discussione sia pure con un rinvio di pochi giorni, se la lettura di quelle pagine può e deve essere stata compiuta rapidamente, se la certezza dell'assoluta assenza di ogni novità nella Nota vaticana può e deve essere stata acquisita nel corso di poche ore? La causa, se mi è permesso fare riferimento ai processi giudiziari, è ormai matura per la discussione finale e per la decisione. Tutto è stato detto, gli avvocati dell'una e dell'altra parte non hanno davvero riservato alle ultime due Note i loro argomenti. È chiaro che oggi, per il solo fatto del riferimento alle Note vaticane, il discorso verte esclusivamente sulla indissolubilità dei matrimoni concordatari. Ebbene: di unilaterale violazione dell'articolo 34, di elusione degli impegni di revisione del Concordato assunti dalla Camera nell'autunno del 1967, e via discorrendo, già si è ampiamente parlato; i resoconti parlamentari ne fanno fede. Tutto è stato detto, e quello che per avventura ancora non è stato detto (l'ha ricordato molto bene il senatore Pieraccini), sarà detto e si dirà proprio nel corso della discussione, di una discussione che durerà a lungo, ma di una discussione — questo è il punto, onorevoli colleghi — che può e deve avere, per ragioni di principio, immediato inizio. In questo senso è la nostra precisa richiesta e così è motivata la nostra opposizione alla richiesta di un rinvio ancorchè limitato a pochi giorni.

T E R R A C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Onorevole Presidente, mentre dichiaro di apprezzare lo scrupolo di coscienza, nonchè l'intelligenza, dei nostri colleghi democratico-cristiani i quali sentono ancora e sempre la necessità di pensare, ripensare, meditare, ponderare, approfondire la materia di fronte alla quale il Senato, a cominciare da oggi, si ritroverà, prendo anche atto del fatto che essi non hanno atteso neanche un attimo a darci una chiara anticipazione di quella tattica defatigatoria alla quale intendono informare la loro partecipazione alla discussione. Questo premesso, non posso non dire che — fuori di ogni ipotesi calunniosa — c'è ragione di supporre che molto probabilmente, se non tutti i colleghi del Gruppo democratico-cristiano, quanto meno i suoi dirigenti conoscessero già prima di ieri sera o di stamane il contenuto dell'ultima Nota dello Stato del Vaticano; e ciò per quei naturali,

comprensibili, direi quasi necessari scambi di opinione e di idee che non possono non avvenire tra un partito che si richiama alla Chiesa cattolica e la Chiesa stessa di fronte a questioni che investono interessi così profondi della Chiesa e di quanti ad essa sono strettamente legati. Non è dunque vero che i nostri colleghi democratico-cristiani non abbiano avuto già il tempo per meditare sulla posizione esposta dallo Stato del Vaticano. Semmai noi potremmo sollevare una simile riserva, poichè è certo che noi, prima di stamane, l'ultimo documento della Città del Vaticano non lo avevamo potuto conoscere. Comunque se soltanto ora il Senato ne è stato formalmente investito, di ciò ancora una volta bisognerebbe dare la responsabilità al Governo il quale, avendo ricevuto fin dal 13 ultimo scorso la Nota vaticana, ha lasciato trascorrere numerosi giorni...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Senatore Terracini, mi consenta di interromperla perchè qui c'è un equivoco e vorrei correggere un dato di fatto. La Nota italiana è stata presentata e illustrata ai rappresentanti della Santa Sede il 1° giugno. I rappresentanti della Santa Sede hanno chiesto di poter esaminare con la dovuta attenzione la Nota stessa e si sono riservati di darci la loro risposta il 15 giugno, cosa che è avvenuta. Il 15 giugno noi abbiamo avuto l'illustrazione della Nota della Santa Sede e la sua consegna. Il 16 giugno, cioè il giorno dopo, questi documenti sono stati materialmente stampati. Ieri, 17 giugno, sono stati consegnati al Senato. Mi pare che almeno una volta potreste concedere che non abbiamo perduto tempo. Grazie.

TERRACINI. Onorevole Ministro, la ringrazio dei chiarimenti che sciolgono un equivoco al quale in modo particolare si erano però aggrappati proprio i proponenti del rinvio sul quale stiamo discutendo. Non vi è quindi stato ritardo, salvo quello richiamato dal senatore Galante Garrone, che è stato provocato dal lungo tempo lasciato trascorrere dal Governo dopo il voto di fiducia per dare inizio ai passi verso lo Stato del Vaticano dei quali esso era stato formalmente incaricato e investito dal Parlamento. In ogni modo, non essendo ancora concluse le conversazioni avviate tra la nostra Repubblica e lo Stato del Vaticano, c'è da attendersi che vi saranno in avvenire fra essi altri scambi di Note delle quali il Parlamento dovrà essere messo a conoscenza.

Vi è dunque da temere che, se il Senato accedesse alla richiesta attuale di rinvio, giustificata dalla necessità di poter accuratamente studiare e ponderare un primo documento dello Stato del Vaticano, si stabilirebbe così un precedente per l'accoglimento di successive, prevedibili, analoghe richieste. Ritenendo valido il motivo addotto in questo momento, non potremmo poi infatti contestarne la validità quando fosse nuovamente addotto.

D'altra parte, signor Presidente, si sapeva che la discussione sarebbe oggi incominciata con la proposta delle pregiudiziali di illegittimità costituzionale. Ora, il fascicolo del Ministero degli esteri non è certamente estraneo alla materia. Tuttavia, se gli argomenti con i quali i colleghi che intendevano sollevare la pregiudiziale fossero solo quelli traibili dal fascicolo, il fondamento della pregiudiziale non sarebbe troppo convincente. Molti altri sono infatti semmai i temi e le argomentazioni adducibili, ed essi erano già stati studiati e preparati dai colleghi incaricati di sollevare la pregiudiziale. E ancora: da molte e molte settimane, stabilendo il nostro calendario di lavoro con l'accordo di tutti i Gruppi, era stato deciso che oggi si sarebbe iniziato l'esame di questo disegno di legge. Perchè venire meno al comune impegno per un motivo di così poca forza convincente?

Infatti i colleghi del Gruppo democratico-cristiano non abbisognavano di sicuro che giungessero loro dei suggerimenti per sostenere le loro tesi da una fonte che mi limito a designare come estranea non soltanto al Parlamento ma addirittura al nostro Stato. La tesi della legittimità o della illegittimità costituzionale della legge Fortuna può essere sostenuta o contestata attingendo alla vasta elaborazione in materia condotta in Italia da politici o da studiosi italiani; ed

essa è talmente abbondante da soddisfare ogni esigenza di coloro che vorranno confrontarsi nel dibattito, senza ricorrere a sussidi esterni.

Per questi motivi, che si aggiungono ai molti addotti dagli oratori precedenti che noi facciamo nostri, il Gruppo dei senatori comunisti voterà contro la richiesta di rinvio.

I A N N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

I A N N E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, mentre la discussione sul merito del disegno di legge ci appassionerà e ci interesserà moltissimo, questa discussione in ordine al rinvio o meno da concedere, così come richiesto dal Gruppo democristiano, non ci appassiona. E vi dico sinceramente che quando mi venne chiesto da alcuni colleghi della Democrazia cristiana di voler esaminare l'eventualità di un rinvio di tale discussione, io non sollevai delle eccezioni. Non le sollevai perchè un rinvio a breve termine e a data fissa non si sarebbe poi dovuto risolvere in un grosso problema di carattere politico. Purtroppo, invece, la richiesta di rinvio formulata ed avanzata dal Gruppo democristiano è stata interpretata, forse erroneamente — io ritengo certamente erroneamente — come una proposta che nascondeva chissà quali intenzioni ritardatrici della discussione. E allora, siccome tutti gli altri Gruppi del cosiddetto fronte divorzista hanno votato contro e per evitare che si possa dire che i socialdemocratici non sono a favore del divorzio . . . (*Interruzioni dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

M A N C I N I . Per disciplina di voto.

I A N N E L L I. Sì, proprio per disciplina di voto — me l'ha suggerito il senatore Mancini — noi voteremo contro la proposta di rinvio. (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti la proposta, avanzata dal senatore Coppola, di rinviare alla prima seduta della prossima settimana l'inizio della discussione del disegno di legge n. 973. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

B E T T I O L . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Su che cosa?

B E T T I O L . Su un problema che può essere molto interessante per andare avanti nell'esame del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Vuole enunciarlo?

B E T T I O L . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, certamente il fatto che una domanda così semplice e così onesta come la nostra sia stata respinta . . . (*Vivaci interruzioni dalla sinistra e dall'estrema sinistra*). Il fatto che una proposta, ripeto, così semplice e onesta come quella che abbiamo prospettato sia stata respinta non è cosa che possa piacere e con la quale si possa aprire serenamente quel dibattito che noi serenamente intenderemmo portare avanti . . . (*commenti dall'estrema sinistra*) . . . naturalmente per dare un voto negativo a questo progetto di legge. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio, per favore. Scusi, senatore Bettiol, io le ho già chiesto, nel momento in cui lei ha domandato la parola, di enunciare il tema del suo intervento.

B E T T I O L . Adesso enuncio il tema. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Il tema è questo: il problema del divorzio, che ci interessa, ha delle implicazioni di carattere internazionale, che sono più che evidenti, tant'è vero che noi da poche ore abbiamo nelle nostre mani quel documento in base al quale chiedevamo . . . (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Bettiol, lei cosa intende fare: avanzare una proposta pregiudiziale?

B E T T I O L . Sì, io avanzo una proposta pregiudiziale.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di illustrare la sua proposta pregiudiziale.

B E T T I O L . Ora la illustrerò, signor Presidente. Non comprendo soltanto tutta questa confusione, tutto questo clamore o clangore delle opposizioni quando io prendo la parola.

P R E S I D E N T E . (*Rivolto verso l'estrema sinistra*). Pregherei i colleghi di questo settore di avere pazienza e di lasciar parlare il senatore Bettiol.

B E T T I O L . Siccome questo problema importa delle implicazioni, delle complicazioni, dei problemi che interessano un Concordato, cioè un accordo di carattere internazionale (perchè il Concordato è un atto di carattere internazionale tra due enti che sono sovrani) e siccome questo determinato argomento di carattere internazionale comporta e comporterà delle conseguenze per la nostra storia politica parlamentare generale molto importanti, è evidente che la Commissione degli affari esteri ne debba essere investita.

In altre parole noi non possiamo in questo momento proceduralmente passare alla discussione di questo determinato progetto di legge sul quale si è pronunciata soltanto la Commissione giustizia, avendo a nostra disposizione le due relazioni (*interruzioni dall'estrema sinistra; richiami del Presidente*), quella di maggioranza e quella di minoranza. Occorre che sia espresso il parere della Commissione affari esteri, la quale, a mio avviso, per poter dare ampio respiro ad ogni discussione, per poter fondare una discussione, per poter ancorare a dati di fatto e di diritto una determinata discussione che coinvolge problemi di diritto internazionale, doveva e deve essere ascoltata.

Il Senato ha bisogno di avere il parere della Commissione degli affari esteri per poter dare una risposta piena ed esauriente. Essa sarà domani quella che vorrà la maggioranza del Senato, ma in questo momento le procedure istruttorie sono carenti. In altre parole il Parlamento non ha rispettato quelle che sono le procedure di carattere parlamentare istruttorio che debbono essere osservate in relazione a quella che è la natura del provvedimento che andiamo discutendo, il quale tocca sì argomenti relativi alla famiglia, problemi relativi al diritto interno, a quella che potrà essere domani la nuova situazione, a quelli che saranno i nuovi rapporti tra coniugi e tra coniugi e figli e via dicendo, ma interessa anche rapporti tra due enti sovrani: da un lato la Repubblica italiana e dall'altro la Santa Sede.

Per detti motivi, Presidente, io ho avanzato un'espressa proposta: che questo disegno venga rinviato alla Commissione degli affari esteri, perchè detta Commissione abbia ad esaminarlo e a dare all'Assemblea un suo parere motivato, senza del quale, a mio avviso, noi verremmo a ferire nella loro sostanza il nostro Regolamento e non potremmo continuare seriamente e serenamente nel nostro lavoro.

P R E S I D E N T E . Sostanzialmente ella, senatore Bettiol, ha proposto di sospendere la discussione in Aula per sentire il parere della Commissione affari esteri?

B E T T I O L . Precisamente.

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 66 del Regolamento, sulla questione sospensiva proposta dal senatore Bettiol possono chiedere la parola due oratori in favore e due contro.

V E R O N E S I . Domando di parlare contro.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Noi riteniamo che anche questa proposta di sospensiva debba essere respinta.

C I F A R E L L I . Domando di parlare contro.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, mi sembra che questa questione sia assolutamente priva di fondamento. Non ci stiamo occupando di un trattato internazionale e nemmeno di un concordato, cui seguono riflessi tra persone giuridiche internazionali. Ci stiamo occupando di una legge di diritto interno che disciplina un istituto che rientra nella visione generale del diritto di famiglia. Quindi, qualora ciò produca una violazione del diritto internazionale e quindi una controversia, allora questo potrà dare adito a tutti gli esami possibili ed immaginabili ed eventualmente a quelle che potranno essere le conseguenze sul piano parlamentare. Mi sembra che in questo caso non sia possibile accogliere una proposta come quella che il collega Bettiol ha avanzato.

P E L L A . Domando di parlare a favore.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P E L L A . Nella mia qualità di Presidente della 3ª Commissione, nell'ipotesi che la proposta venisse accolta, desidero assicurare che la Commissione affari esteri non perderebbe un'ora di tempo per investirsi immediatamente della questione. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Per quanto mi riguarda personalmente, in relazione alle osservazioni che sono state fatte, desidero dire che ho preso fra le mani questa mattina il cosiddetto « libro verde ». Sono arrivato a leggerlo fino a pagina 28 o 29. (*Interruzioni e proteste dall'estrema sinistra*). Non mi sembra poi che il suo contenuto sia completamente al di fuori della politica estera, perchè allora non comprenderei per quale motivo questo libro verde porti come intestazione « Ministero degli affari esteri ».

O L I V A . Domando di parlare a favore.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io sono un pur modesto membro della Commissione affari esteri, e vorrei esprimere il mio pensiero a favore della proposta dell'onorevole Bettiol, che mi sembra fondata proprio sul contrario degli argomenti che sono stati, sia pure fugacemente e strumentalmente, accennati dagli onorevoli contraddittori. Soprattutto un accenno del senatore Terracini, fatto nella precedente discussione, non mi è parso corrispondente alla realtà di fatto giuridica e storica. Egli ha detto: noi dobbiamo giudicare su una cosa che è essenzialmente nostra e che non deve interessare la Santa Sede, che è una autorità internazionale estranea al nostro ordinamento giuridico. Vorrei permettermi di dire che non si può essere così elementari e semplicisti. La realtà è che questo atto internazionale, il Concordato, è e resta essenzialmente un atto internazionale a cui siamo legati, e come tale ha diritto alla massima considerazione e a tutto il rispetto che gli viene — tra l'altro — dal fatto di essere stato ratificato con una legge italiana e di esprimere l'altissimo valore della concordia religiosa in seno al popolo italiano.

Ma oltre a ciò (e proprio, a mio parere, per merito, più volte conclamato, della stessa parte che il senatore Terracini così autorevolmente rappresenta in quest'Aula), questo documento internazionale è diventato parte essenziale della nostra Costituzione: per cui la questione della sua retta interpretazione, sollevata in questo caso dalla Santa Sede, diventa essenziale per il rispetto della nostra Costituzione, e comunque per il rispetto della verità.

Nella dichiarazione programmatica del Governo è detto, a proposito degli scopi che esso intendeva perseguire: « Come è norma nelle relazioni internazionali e nell'applicazione dei patti in vigore, il Governo italiano, prima della discussione e del voto della legge al Senato, informerà il Parlamento di quanto finora con le Note gli è stato comunicato dalla Santa Sede e di quanto nei prossimi tempi avrà accertato ».

È fuor di dubbio che questi accertamenti sono stati fatti, ed il risultato è contenuto in questo fascicolo di cui abbiamo parlato, e che abbiamo conosciuto solo oggi. Orbene, questi atti e documenti oggi diventano un elemento essenziale per il nostro giudizio e lo diventano in una materia che, come ha rilevato il presidente Pella, è essenzialmente ed originariamente materia di affari este-

ri. Tutto questo ci fa ricordare che, nel corso della fase preliminare di questa discussione, la Commissione esteri non è stata interpellata; e non lo è stata (credo correttamente, nè essa ha sollevato eccezioni) proprio perchè fino a quel momento non si era posta la questione internazionale, emersa — com'è noto — al momento dell'apertura dell'ultima crisi di Governo.

Dopo la fiducia concessa al Governo, nella visione della influenza decisiva che può avere la preoccupazione dei nostri rapporti con una autorità internazionale e spirituale come la Santa Sede, dopo l'avvio delle trattative per la revisione del Concordato (che sono in corso per volontà del Parlamento), la produzione di questi documenti apre una nuova possibilità, una nuova opportunità, e vorrei dire la necessità di una doverosa considerazione della questione alla luce di quello che può essere il parere della Commissione esteri: e ciò, a maggior ragione, anche per il metodo così breve (vorrei dire addirittura brevissimo) con cui queste note ci sono state comunicate, *brevi manu*, senza formali dichiarazioni del Governo, che certamente (se ci fossero state) avrebbero legittimamente aperto una discussione autonoma in seno a questa Assemblea.

Non si vorrà dunque consentire neppure che gli aspetti internazionali della questione vengano almeno delibati dalla Commissione competente? Mi sembra che ciò dovrebbe apparire utile ed opportuno a tutti, tanto più che nella Commissione esteri sono autorevolmente rappresentati anche i partiti divorzisti e nessuno impedirebbe loro in quella sede di far prevalere il loro punto di vista.

Altrimenti, che ci starebbero a fare le Commissioni? Se si crede di dover rinunciare alla loro opera sol perchè esiste già uno schieramento di partiti pro o contro un certo provvedimento, tanto varrebbe abolirle.

Mi sembra pertanto che, sempre in omaggio alla ricerca della verità, e per giustificare davanti all'opinione pubblica un ritmo ragionevole, non defatigatorio, ma neppure superficiale ed irriflessivo della discussione di questa legge, la richiesta del senatore Bettiol ben meriti il voto della Democrazia cristiana: è favorevole è il voto che io annuncio da parte del Gruppo a cui ho l'onore di appartenere.

N E N C I O N I . Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, nella nostra azione parlamentare, a prescindere dalla convenienza o meno, anche dal punto di vista dei contenuti, abbiamo sempre ritenuto come difesa delle minoranze il rispetto del Regolamento. E proprio per questo Regolamento, che ha risonanza costituzionale, noi sosteniamo, onorevole Presidente, secondo la giurisprudenza di quest'Aula — che peraltro noi abbiamo sempre combattuto — che è stata consolidata da decisioni numerosissime e da altre autorevolissime interpretazioni, che la sospensiva, a norma dell'articolo 66 del Regolamento, sia preclusa. Infatti il Regolamento parla di una sospensiva, cioè dice « la sospensiva », « la pregiudiziale »; e noi abbiamo sempre interpretato nel senso che le varie motivazioni della sospensiva debbano essere proposte in un unico contesto; il Regolamento cioè non permette, onorevoli colleghi, che trecentoventi componenti di questa Assemblea possano alzarsi a proporre altrettante sospensive o pregiudiziali.

È questa una limitazione del diritto di parola; però è una limitazione voluta dal nostro Regolamento che è stato votato con il sistema di votazione qualificato previsto per i Regolamenti parlamentari.

Pertanto io chiedo al Presidente di applicare il Regolamento in questo caso; altrimenti, se si dovesse fare una eccezione, si tenga conto di questo fatto, perchè tale eccezione non può essere proposta una sola volta per poi venir negata allorchè questa ipotesi del Regolamento viene richiamata da una minoranza: non ci possono essere due pesi e due misure.

Data questa situazione, io chiedo quindi che il Presidente ritenga preclusa la istanza.

Per quanto concerne il merito — e condivido le motivazioni che sono state proposte — proprio sotto il profilo del richiamo

al Regolamento, se il Presidente crede di proporre all'Aula, per ragioni che riterrà opportune, l'esigenza di un parere della Commissione esteri, non sarà il mio Gruppo che si opporrà. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, le faccio osservare che la prima questione proposta dal senatore Coppola, anche se assimilata per la trattazione ad una sospensiva, era più attinente all'ordine dei lavori, dei quali chiedeva un breve rinvio; la questione invece proposta ora dal senatore Bettiol, anche se nella prima enunciazione era indicata come una pregiudiziale, è una vera e propria sospensiva condizionata ad un adempimento, quello relativo alla richiesta del parere della Commissione affari esteri. Ora è esatto — come lei, senatore Nencioni, giustamente ha osservato — che in base alla prassi seguita dal Senato si debba votare una sola volta sulla questione sospensiva, ma non è esatto che sia preclusa la possibilità di molteplici illustrazioni e motivazioni della sospensiva.

Perciò, ritengo che la questione sollevata dal senatore Bettiol non sia assimilabile alla questione precedente sollevata dal senatore Coppola e prima di metterla ai voti chiedo formalmente se debbono essere presentate altre proposte di sospensiva. In caso positivo, saranno illustrate; in caso negativo, passeremo alla votazione che naturalmente precluderà ogni altra richiesta in questa materia.

T E R R A C I N I . Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Signor Presidente, vorrei fare un richiamo al Regolamento, per giungere ad una conclusione analoga a quella del senatore Nencioni, nel senso che la domanda formulata dal senatore Bettiol non è ammissibile. Se lei me lo consente, vorrei brevemente esporre alcune considerazioni.

Il problema del compito delle Commissioni e della remissione ad esse dei testi da discutere e sui quali deliberare è esaminato dagli articoli 27, 28 e 29 del nostro Regolamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Terracini, vuole entrare nel merito?

T E R R A C I N I . Io voglio spiegare per quale motivo la richiesta del senatore Bettiol non può essere presa in considerazione e quindi votata. Dai citati articoli risulta che la nostra Presidenza rimette alla Commissione competente i singoli documenti legislativi, perchè ne riferisca in Aula o altrimenti decida, e ad altre Commissioni perchè esprimano il proprio parere.

È prevista la possibilità che la Commissione competente dichiari la propria incompetenza, oppure che un'altra Commissione rivendichi la propria chiedendo che sia rimesso a lei il documento legislativo da esaminare. Questo è il meccanismo.

Tuttavia è previsto che la Commissione competente possa chiedere di avere il parere di altra o altre Commissioni nei limiti di tempo stabiliti dall'articolo 28. Infatti deve chiederlo prima di deliberare nel merito. Ora, nella fattispecie, il disegno di legge Fortuna è stato presso la Commissione competente per un tempo assai lungo, durante il quale essa non chiese di avere il parere della Commissione esteri, entrando anzi nel merito e giungendo alle conclusioni che dobbiamo adesso discutere. Chiedere ora in Aula — e, si badi, non da parte della maggioranza della Commissione, ma da un singolo senatore — di avere un parere (suppongo che il senatore Bettiol voglia infatti soltanto il parere della 3ª Commissione e non una decisione di merito) significa porsi fuori del Regolamento quanto meno dal punto di vista temporale.

Richiamandomi al Regolamento, chiedo dunque al nostro Presidente di voler dichiarare non ammissibile la proposta del senatore Bettiol o quanto meno di non metterla in votazione, dato che ormai essa è stata largamente discussa.

P R E S I D E N T E . Senatore Terracini, non ho bisogno di richiamare la sua attenzione sull'argomento svolto dal senato-

re Bettiol, il quale si è riferito non ad una generica capacità della Commissione giustizia di chiedere o meno il parere della Commissione affari esteri, ma al fatto che la presentazione (e la relativa comunicazione all'Assemblea) al Senato di un particolare documento offriva occasione per chiedere il parere della 3ª Commissione. Ella nella sua argomentazione ha tenuto conto di questa causalità alla quale si è richiamato il senatore Bettiol?

T E R R A C I N I . Sì, signor Presidente. Ma poichè, anche se materialmente il documento ci è pervenuto soltanto negli ultimi momenti, il Senato sapeva già da tempo della sua esistenza... (*Commenti dal centro*). Onorevoli colleghi, lo avete chiesto anche voi formalmente in sede di discussione sulle comunicazioni del Governo che il Governo lo rimettesse al Senato, e il Governo in questo senso si era impegnato. Non capisco quindi da che provenga la vostra sorpresa allorquando affermo che da molte e molte settimane voi sapevate che questo documento avrebbe dovuto giungerci (*proteste dal centro*) e che pertanto avevate tutto il tempo per chiederne la rimessione alla 3ª Commissione per il parere.

O L I V A . Domando di parlare. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Su che cosa, senatore Oliva?

O L I V A . Mi permetta, signor Presidente, di rispondere anzitutto alle proteste che ha sollevato la mia domanda di parlare. Non abbiamo sollevato noi, onorevoli colleghi, la questione del richiamo al Regolamento. Ed è cosa troppo importante perchè non interessi tutti. Non mettete dunque in conto a noi della Democrazia cristiana il tempo perduto, perchè anche noi abbiamo il diritto di prendere la parola sulla questione sollevata dal senatore Terracini.

P R E S I D E N T E . Il senatore Oliva ha facoltà di parlare contro il richiamo al Regolamento.

O L I V A . Io aderisco completamente alla tesi del Presidente.

P R E S I D E N T E . Io veramente ancora su questa richiesta del senatore Terracini non mi sono espresso.

O L I V A . Però il Presidente ha già detto che ritiene anzitutto di poter interpretare la prima richiesta avanzata dal senatore Coppola di rinvio della discussione a martedì come una richiesta sull'ordine dei lavori. E io aderisco a questo parere del Presidente. Quanto al merito del richiamo al Regolamento, faccio presente che la 3ª Commissione del Senato non ha richiesto di intervenire su questo disegno di legge per il fatto semplicissimo che l'aspetto internazionale della questione si è maturato dopo l'inizio dell'esame del disegno di legge in sede referente. Comunque, per chiarire la portata del Regolamento, desidero esprimere il parere che in qualunque momento l'Assemblea ha diritto di rinviare un disegno di legge ad una qualsiasi delle sue Commissioni, per averne il parere. Non vi possono essere limiti o preclusioni in fatto di applicazione dell'articolo 66, qualunque sia la ragione per cui si chiede un rinvio e qualunque sia la Commissione alla quale il Senato, nella sua maggioranza, ritenesse di rimandare una proposta di legge e di chiedere il parere sopra un qualunque argomento in discussione.

P R E S I D E N T E . Ricordo che sono stati fatti due richiami al Regolamento, uno dal senatore Nencioni e uno dal senatore Terracini. Sul richiamo al Regolamento fatto dal senatore Terracini ha parlato contro il senatore Oliva, quindi un oratore può parlare a favore.

A L B A N I . Domando di parlare a favore.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L B A N I . Sono favorevole alla obiezione sollevata dal senatore Terracini in merito al Regolamento (*commenti dal centro*)

perchè, signor Presidente, ritengo improponibile la richiesta di sospensiva per attendere il parere della Commissione affari esteri. Infatti, indipendentemente dall'arrivo in Senato del libro verde del Ministero degli affari esteri, il trattare in un disegno di legge modifiche alle norme che regolano il matrimonio presuppone, nel nostro Paese, un chiaro riferimento soprattutto ai matrimoni concordatari. Perciò, come la Commissione giustizia ha ritenuto, trattando questa specifica materia, di chiedere il parere della Commissione affari costituzionali, così, indipendentemente dall'arrivo in Aula di questo documento, trattando la materia matrimoniale e facendo esplicito riferimento alla Costituzione, doveva sapere che riguardava e investiva un trattato internazionale quale è il Concordato. Quindi, se lo riteneva opportuno, era la Commissione giustizia in sede referente che doveva chiedere il parere della Commissione affari esteri o essere quest'ultima a sollecitarlo. L'arrivo di questo documento con le Note scambiate fin dal 1966 tra la Segreteria di Stato vaticana e lo Stato italiano non sposta e non aggiunge niente di diverso poichè, ripeto, trattando questa materia si doveva aver già presente che essa, oltre che nell'ordinamento giuridico italiano, è trattata nel Concordato e quindi investiva problemi di carattere internazionale. Il non aver richiesto questo parere allora preclude a mio avviso la possibilità di richiederlo a questo punto in Aula con la motivazione fornita dal senatore Bettiol. Ecco le ragioni del mio parere favorevole alla eccezione sollevata dal senatore Terracini.

P R E S I D E N T E . A proposito del richiamo al Regolamento fatto dal senatore Terracini, lo respingo perchè non ho alcun dubbio che il fatto nuovo della presentazione dei documenti contenuti nel cosiddetto « libro verde » non preclude all'Assemblea la possibilità di richiedere il parere di una Commissione.

Per quanto concerne il richiamo fatto dal senatore Nencioni, ripeto quello che ho detto in precedenza, e cioè che la prima questione sollevata dal senatore Coppola non era una questione sospensiva vera e propria, ma era attinente all'ordine dei nostri lavori, mentre la seconda questione sollevata dal senatore Bettiol è una vera e propria sospensiva. Ora, riconoscendo esatto il rilievo fatto dal senatore Nencioni circa la unicità del voto sulla sospensiva, prima di mettere in votazione la proposta avanzata dal senatore Bettiol, domando nuovamente se altre proposte di sospensiva debbono essere presentate.

C O P P O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O P P O L A . Chiedo solo un chiarimento ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento; vorrei essere sicuro che questa sua interpretazione non precluda la possibilità di porre questioni pregiudiziali.

P R E S I D E N T E . Io ho parlato di sospensiva. Quindi, non essendoci altre richieste di sospensiva, metto ai voti la questione sospensiva, proposta dal senatore Bettiol, tendente a sospendere la discussione del disegno di legge n. 973 per sentire il parere della 3ª Commissione affari esteri, intendendosi che con questa votazione non è più possibile avanzare altre richieste di sospensiva. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

N E N C I O N I . Domando di parlare per proporre una questione pregiudiziale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, siamo di fronte ad un disegno di legge povero nella forma, profondamente innovatore nella sostanza. Il disegno di legge di iniziativa dei deputati Fortuna, Spagnoli ed altri, si presenta in un contesto giuridico, relativo al diritto di famiglia, che è uno dei più complessi. Un esame del diritto comparato non ci può offrire un ordinamento così diversificato e complesso come il nostro ordinamento in materia di diritto di famiglia, ed in modo par-

ticolare per quanto concerne l'istituto del matrimonio.

Premetto, onorevoli colleghi, che io, nello svolgere questa pregiudiziale — e lo premetto al fine proprio di allontanare qualsiasi preclusione — che ho l'onore di proporre, non farò riferimento alla cosiddetta costituzionalizzazione dei Patti lateranensi, cioè al richiamo ricettizio dell'articolo 7 della Costituzione della Repubblica (ricettizio o non ricettizio, secondo le varie opinioni) anche perchè ritengo che la questione sia superata. I più autorevoli giuspubblicisti hanno ritenuto che l'articolo 7 della Costituzione non formuli un richiamo ricettizio ai Patti lateranensi, ma ponga solo un sistema garantista che riflette la eventuale modificazione — ci limitiamo al Concordato per semplicità di discussione — proponendo le due ipotesi, cioè l'accordo delle parti o in alternativa una procedura di revisione costituzionale. L'errore che è stato a mio avviso commesso precedentemente nel ritenere ricevuti nella Costituzione e il Concordato ed il Trattato ha posto diverse questioni che non avevano, secondo il parere dei costituzionalisti, anche cattolici come il Mortati, un serio fondamento. Invece il disegno di legge — ed io lo dico chiaro all'inizio perchè non ci siano dubbi — appare veramente lesivo del sistema costituzionale ed in modo particolare della norma contenuta nell'articolo 3 della Costituzione se il disegno di legge escludesse i matrimoni concordatari o dell'articolo 29 della Costituzione in ogni caso: cioè il sistema diversificato dei vari istituti che concernono il matrimonio e l'esigenza dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte ad una innovazione relativa allo scioglimento del vincolo matrimoniale, nel primo caso; in ogni caso il concetto di società naturale relativo alla famiglia.

La decisione contraria della Commissione permanente affari costituzionali della Camera dei deputati e — lasciatemelo dire senza alcun rilievo — l'affrettata decisione contraria della 1ª Commissione permanente del Senato in merito alla costituzionalità o meno del disegno di legge non hanno risolto il problema nè in sede parlamentare nè in sede costituzionale nè in sede scientifica.

Il problema rimane integro perchè, come abbiamo avuto l'onore di sostenere più volte nei vari organi di questa Assemblea che siedono come organi giurisdizionali, non è mai possibile concepire l'illuminata soluzione di una questione che ha un fondamento giuridico, tanto meglio — o tanto peggio — se costituzionale, attraverso una manifestazione di volontà, attraverso un voto.

Le questioni si risolvono in modo diverso: attraverso la formazione di una volontà diretta a un giudicato e attraverso una motivazione da cui possa esserci un riscontro del processo di formazione della volontà intesa al determinato giudicato.

Attraverso il voto si esprime una volontà politica e non si esprime una valutazione di carattere costituzionale, di carattere giurisdizionale, di carattere giuridico o di carattere scientifico.

Pertanto il voto della Camera in merito e il voto della Commissione del Senato in merito non hanno alcun rilievo giuridico costituzionale ma un rilievo politico. Bisogna inquadrare il contenuto di tale proposta secondo i princìpi propri del nostro ordinamento sulla materia.

Dobbiamo premettere brevissimamente, solo per inquadrare il problema, che il nostro diritto positivo conosce tre discipline principali dell'istituto matrimoniale: il regime fissato dal diritto canonico per i cattolici che, in forza del Concordato, può acquistare effetti civili con apposita trascrizione; il regime praticabile a chi professa un altro culto, diverso da quello cattolico; il regime fissato direttamente dalla legge civile, che potrebbe qualificarsi in un certo senso aconfessionale in quanto il matrimonio è considerato come atto solo dal diritto dello Stato, senza richiami di altra natura, sacramentale o religiosa; matrimonio, quindi, esclusivamente civile.

Senza andare a ricercare altri istituti, il che potrebbe avere qualche interesse di carattere scientifico, ma non un interesse rilevante relativo al disegno di legge Fortuna, Spagnoli ed altri, facciamo una prima osservazione su questo scarno disegno di legge, onorevoli colleghi. Esso inizia con un errore macroscopico di carattere giuridico e di tecnica legislativa, cioè senza porre al-

cun istituto nè dal punto di vista concettuale nè dal punto di vista della collocazione del sistema, nè dal punto di vista terminologico. Il disegno di legge comincia con una norma di procedura che fa ricordare il Manzoni quando descrive le stelle come un cuscinetto su cui sono appuntati spilli. Questo disegno di legge inizia così: « il giudice dichiara lo scioglimento ». Questa è una norma di procedura, non è una norma sostantiva. Inizia con un errore di tecnica legislativa, al di fuori di ogni modifica sostanziale del diritto positivo relativo all'istituto del matrimonio. E questo a ragion veduta. Probabilmente questo errore è causato proprio dalla disinvoltura con cui è stato posto in essere questo disegno di legge; cioè al di fuori di ogni collocazione nel sistema dell'istituto del divorzio, si è avuta di mira esclusivamente la parte procedurale, ossia la parte attraverso cui, dopo aver omesso la parte sostantiva, si dettano le norme per arrivare allo scopo.

Non voglio fare richiami di carattere storico, ma se noi ci riferiamo al disegno di legge, ormai lontano negli anni e ingiallito nelle pagine, del Morelli, ricordiamo che questo iniziava con norme di carattere sostantivo e scendeva poi in norme di carattere procedurale, come è logica di ogni istituto che modifichi gli istituti vigenti.

Ma io ho osservato questo particolare aspetto proprio perchè incide sull'uguaglianza di tutti i cittadini posta dall'articolo 3 della Costituzione; perchè il non aver collocato nel diritto positivo vigente, così diversificato nelle norme e nella sostanza, nei contenuti e nelle forme, l'istituto del matrimonio innovandolo con la previsione dell'istituto del divorzio ha evidentemente violato un determinato principio della nostra Costituzione.

Valga una breve dimostrazione. Nella nostra esposizione interessano soprattutto gli argomenti riguardanti il matrimonio canonico celebrato da un ministro del culto cattolico e il matrimonio civile. Si tratta delle due figure di gran lunga più rilevanti nel nostro diritto positivo e nella vita sociale. Il matrimonio celebrato davanti ai ministri di altri culti rappresenta infatti una ipotesi marginale e relativamente meno importante.

Vorrei fare un'altra osservazione preliminare che non deve modificare il programma che mi sono proposto. Non voglio cioè uscire dai limiti della violazione dell'articolo 3 della Costituzione, ma una osservazione la debbo fare. Quando, al di fuori di considerazioni che possiamo fare e che saranno fatte a suo tempo sulla portata dell'articolo 34 del Concordato, in relazione all'articolo 7 della Costituzione, si è parlato sotto il profilo costituzionale di matrimonio e ci si è riferiti, parlando di matrimonio nell'istituto del divorzio, all'esistenza della famiglia come presupposto giuridico e di fatto degli istituti che vogliono essere modificati dal disegno di legge, si è però tralasciato di considerare che secondo la Costituzione della Repubblica la famiglia è una *societas naturalis* fondata sul matrimonio. Questa espressione ha una portata di carattere giuridico di estrema importanza. Essa significa che la famiglia non è su base consensuale, cioè non è un contratto. Significa che la famiglia, sia pur fondata sul matrimonio, pone in essere una *societas naturalis* da cui scaturisce il fondamento costituzionale, al di fuori delle norme del diritto canonico e delle valutazioni che la Chiesa cattolica nella sua dottrina può esprimere.

Quando una società è naturale evidentemente ha il carattere intrinseco dell'indissolubilità come, onorevoli colleghi — e non vi meravigliate dell'esempio che faccio perchè è aderente all'istituto — non sarebbe possibile, proprio perchè società naturale, attraverso un provvedimento che abbia origini consensuali o un provvedimento del magistrato, far venir meno il vincolo naturale che lega in ipotesi alla famiglia originaria marito e moglie, i figli o i nipoti.

Vedete che nella concezione costituzionale della società naturale fondata sul matrimonio c'è qualche cosa che vi suggerisce il concetto di indissolubilità, perchè mentre potete considerare in qualsiasi società non naturale fondata sul consenso la possibilità di far venir meno la società stessa attraverso un riconoscimento da parte del magistrato competente di una dinamica patologica, non potrete mai far venir meno il vincolo quando esso sia naturale. E se fosse ipotizzabile la dissolubilità essa lo sarebbe anche

per quanto concerne il vincolo naturale che lega il figlio alla madre, il figlio al padre, il figlio alla famiglia.

Pertanto era necessario che, addivenendo all'introduzione di istituti che portano una modificazione delle basi su cui poggia la famiglia, si fosse quanto meno tenuto conto anche della nozione che la Costituzione della Repubblica con norma che è cogente, superprimaria dà alla famiglia stessa in ordine poi all'uguaglianza di tutti i cittadini, in ordine a princìpi che la Costituzione ha accolto come fondamentali. Il disegno di legge Fortuna, onorevoli colleghi, ignora tutto questo; non solo, ma pone delle norme, come vedremo, che violano apertamente i princìpi costituzionali su cui si fonda la famiglia e l'esigenza di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte ai vari istituti e di fronte al concetto di naturalità del vincolo che, come tale, non può essere vanificato se non attraverso una diversa concezione, cioè attraverso una revisione costituzionale che ponga, come in altri Paesi, su altre basi la famiglia stessa, cioè su basi consensuali. Laddove infatti il consenso si presta, il consenso può essere revocato, può essere ritenuto nullo e non più efficace e può essere interrotto da una pronuncia che ne accerti un rapporto di carattere patologico; laddove il consenso non ha più alcuna incisività, essendo creato attraverso il presupposto giuridico e di fatto del matrimonio come società naturale, è questo sotto il profilo costituzionale un disegno di legge ordinario, domani legge ordinaria dello Stato se fosse approvato, in contrasto con il principio della naturalità del vincolo. Infatti il vincolo naturale, una volta creato, non si cancella che con la morte degli individui che la società compongono.

Onorevoli colleghi, il divorzio secondo il disegno di legge è un atto volontario, compiuto non per lo svolgersi di fenomeni naturali biologici, ma per dichiarazioni e manifestazioni proprie di persone fisiche, dichiarazioni e manifestazioni ad esse imputabili. In senso tecnico-giuridico il divorzio assume due significati: il divorzio è intanto il negozio di revoca, or ora considerato da parte dell'uno o dell'altro o di entrambi i coniugi, del consenso matrimoniale; quanto alla decisione autoritativa, è l'atto o modo formale che pone fine *ex nunc* al matrimonio. Ciò premesso, è per noi di somma importanza notare che lo scioglimento è considerato un effetto, una conseguenza, un evento prodotto da due cause diverse, dal fatto naturale, come abbiamo detto, cioè la morte dei componenti la *societas* e dall'atto umano del divorzio. È chiaro che se a due fattispecie è ricollegato un identico effetto giuridico, non se ne può trarre l'identificazione o l'equivalenza di carattere e di contenuto tra le due fattispecie.

Erronea risulta pertanto secondo la tradizione giuridica l'affermazione contenuta nella relazione dell'onorevole Fortuna — relazione all'originario disegno di legge — dove si diceva: « attesa perciò l'evidente carenza dell'attuale legislazione che ripone nella morte di uno dei coniugi la sola unica causa di scioglimento del vincolo, si rende assolutamente urgente e necessario provvedere ad integrare l'articolo 149 del codice civile con altri motivi di scioglimento del rapporto matrimoniale per le conseguenti considerazioni ». Onorevoli colleghi, questo è veramente — mi permetta l'onorevole Fortuna — un grossolano errore di carattere giuridico. L'erronea espressione dell'articolo 149, che il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei due coniugi, è identica a quella dell'articolo 148 del codice civile del 1865. Questa formula poi è riguardata come la formula tradizionale più comune per indicare il principio della indissolubilità del vincolo in forza di atto volontario, ovvero, di divorzio.

Il raffronto tra la disposizione del nostro codice e quella del codice canonico è giustificata per la comune derivazione delle concezioni giuridiche romana e latina, ma anche per una ragione di diritto positivo. L'articolo 149 del nostro codice rappresenta una massima di carattere assoluto del nostro ordinamento, valida tanto per il matrimonio civile, regolato dal codice, quanto per il matrimonio canonico concordatario, quanto per il matrimonio religioso acattolico, celebrato cioè da sacerdoti di culti acattolici (ebraico, protestante, eccetera).

Non ha quindi senso integrare l'articolo 149 con altri motivi di scioglimento, oppure, come dice Fortuna, che la riforma si attui con legge ordinaria, dato che si tratta di scioglimento e non di nullità del matrimonio, come è scritto in quella relazione. Tutto ciò equivale ad integrare il principio dell'indissolubilità con il principio del divorzio.

Non ci meravigliamo, quindi, che l'onorevole Fortuna abbia espresso una perla di questo genere; soltanto abbiamo il dovere di sottolinearla all'Assemblea, per le conseguenze che essa ne vorrà trarre. Pertanto lo onorevole Fortuna, ignorando la Costituzione della Repubblica e la società naturale, vuole integrare l'articolo 149 del codice civile, ovvero il principio dell'indissolubilità, con il principio del divorzio: questa è la sostanza del disegno di legge.

La proposta è redatta, come dicevo all'inizio, in termini quanto mai generici, onde, presa nel suo tenore letterale, si riferisce a tutti i matrimoni, ivi compresi quelli formatisi secondo il regime concordatario. Non c'è nessuna norma che lo escluda o che lo indichi, ma l'assenza di una norma limitatrice ci deve convincere — e l'atteggiamento della Santa Sede ci convince maggiormente — che anche i matrimoni concordatari sono compresi nel disegno di legge.

A ciò si aggiunga l'insistenza con la quale nella relazione si afferma « la necessità di offrire ai milioni di cittadini che sono costretti a vivere fuori dell'unione legale un rimedio giuridico, morale e sociale per sanare la gravissima e insostenibile situazione in cui versano ». Simili parole possono avere un senso solo se si ritiene la proposta applicabile anche ai matrimoni concordatari. È noto che il rito civile ha incontrato e incontra scarso favore tra gli italiani: rari e singolari sono i casi di cittadini che vi fanno ricorso; la stragrande maggioranza si è costantemente servita del rito religioso e del successivo procedimento di trascrizione.

Orbene, se si vuole offrire ai fuorilegge un'ancora di salvezza, una via di regolarizzazione, bisogna pure che la maggioranza di essi se ne possa avvalere, altrimenti si avrebbe solo una legge operante in effetti per pochi e posta soprattutto con un significato polemico contro la conciliazione tra lo Stato e la Chiesa. Ecco la ragione per cui la mancanza di discriminazione che è presupposto della mancanza di esame dal punto di vista scientifico e sistematico dei vari istituti e della diversificazione delle norme, ci pone di fronte ad un *monstrum* di carattere giuridico, che sarebbe niente se fosse tale, ma che è violatore della Carta costituzionale.

Bisogna aggiungere che l'interpretazione degli articoli della proposta Fortuna-Baslini potrebbe trovare anche degli argomenti giuridici favorevoli nell'opinione sostenuta dallo Jemolo nella sua fondamentale opera « Il matrimonio » dove è scritto tra l'altro che la legislazione italiana non pone alcun impegno per sancire in una particolare forza di indissolubilità i matrimoni contratti nella forma canonica e rileva che in tal senso c'è un dato essenzialmente di diritto positivo costituito da ciò che il codice civile (emanato tredici anni dopo il Concordato e che nessuno ha mai sentito dar luogo a proteste di sorta da parte della Chiesa) pone come la regola della indissolubilità nell'articolo 149, capo V, titolo VI. E successivamente ha confermato la sua tesi nelle successive edizioni della sua opera e recentemente nella voce divorzio dell'enciclopedia del diritto aggiungendo in queste ultime qualche altro argomento. « Per l'articolo 35 del Concordato lo Stato si è obbligato a riconoscere al sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico » in quanto attraverso il diritto l'istituto sacramentale viene a realizzarsi. Quelle parole: « disciplinato dal diritto canonico » non possono tradursi nelle altre: « aventi gli effetti, gli attributi del diritto canonico » giacchè gli effetti sono invece, per espressa disposizione, quelli regolati dalla legge civile.

Onorevoli colleghi, il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, malgrado diversità di convinzioni politiche, di sesso, di religione è un principio che la nostra Costituzione pone come bandiera e che è stato particolarmente sanzionato dalla Corte costituzionale in ormai centinaia di arresti. Se vi è una norma costituzionale che è stata applicata inflessibilmente

è quella del principio di uguaglianza di tutti i cittadini, che non soffre diversità di disciplina almeno per quegli atti e quegli istituti che sono fondamentali per la vita di relazione e per tutti i componenti della comunità nazionale.

Qui ci troviamo di fronte veramente a un interrogativo; di fronte agli istituti costituzionali che pongono dei princìpi che non possono essere intaccati come tali da una legge ordinaria e di fronte a una norma ordinaria che vorrebbe regolamentare senza discriminazione istituti diversissimi, come forma e come sostanza, che tende a porre, anche per quanto concerne i matrimoni concordatari, la possibilità di uno scioglimento del matrimonio al di fuori dello schema costituzionale, sorgono grossi problemi che saranno trattati man mano che, nella discussione, verranno enucleati.

Ma io mi permetto di richiamarvi ad un problema che è essenziale: il problema della unicità di disciplina, non un problema di scelta, il problema di esigenza del principio di uguaglianza di tutti i cittadini nel quadro del rispetto di istituti nella loro configurazione costituzionale. Ora a nostro avviso — e se la pregiudiziale non sarà accolta ritorneremo su questi concetti e nella discussione generale e in sede di esame dei singoli istituti — nel quadro di un esame, di un'interpretazione sistematica della Costituzione e delle leggi costituzionali vi sono istituti che non possono convivere.

Onorevoli colleghi, questo istituto, secondo una determinata componente della società, corrisponde ad una esigenza. Non voglio scendere in questa sede a considerazioni di merito, ma la prima cosa che si doveva fare era esaminare gli istituti costituzionali nella loro portata. In questa Aula e in quella dell'altro ramo del Parlamento abbiamo sentito per anni l'esigenza del rispetto dei princìpi costituzionali. È stato un *leitmotiv* che ha cadenzato qualsiasi discussione di carattere giuridico e di carattere sociale. E ora si dimentica che si tratta del sostanziale rispetto dei più delicati congegni del sistema costituzionale e dei princìpi che sono stati posti e si addiviene alla presentazione di un disegno di legge che, a parte la sua disarticolazione, a parte l'assenza assoluta di procedura e di norme sostantive, non tiene conto del sistema e degli istituti. Se il Parlamento lo avesse ritenuto opportuno e avesse reperito la maggioranza necessaria questo istituto avrebbe potuto essere introdotto attraverso un processo di revisione costituzionale. Ma il volerlo contrabbandare attraverso un disegno di legge ordinario quando è lesivo dei princìpi basilari che riflettono il diritto di famiglia mi sembra sia fuori da ogni corretta interpretazione della Costituzione.

Onorevoli colleghi, esponendo questa pregiudiziale costituzionale, volutamente non ho riesumato la questione del richiamo ricettizio da parte dell'articolo 7 dei Patti lateranensi; volutamente non ho richiamato lo specioso motivo della cancellazione alla Costituente del principio della indissolubilità che pur nel progetto era contenuto e che cadde attraverso un voto che fu un colpo di minoranza in assenza dei componenti il partito allora di maggioranza assoluta. Volutamente ho lasciato per la strada questi argomenti di grande rilievo perchè vi è un argomento principe, perchè c'è l'argomento della concezione costituzionale della famiglia che assorbe tutte le altre questioni, che è, vorrei dire, pregiudiziale a qualsiasi modifica dell'istituto del matrimonio con la introduzione dello strumento per lo scioglimento del matrimonio stesso. È per questa ragione, onorevoli colleghi, che riandando alla concezione costituzionale della famiglia, riandando alla sua nozione che pure nessuno nella discussione vasta che è stata fatta in Parlamento e nel Paese ha potuto scalfire minimamente — cioè la concezione della società naturale — ho ritenuto essenziale questo, proprio perchè, essendo il divorzio uno strumento che incide sulla volontà, non può incidere quando la Costituzione della Repubblica configuri l'istituto della famiglia non basato sulla volontà ma sul vincolo naturale.

Ma vi sono altre brevi considerazioni che ci convincono della correttezza di carattere costituzionale della nostra posizione. Il Concordato rappresenta un atto bilaterale stipulato tra enti sovrani e parti indipendenti e non può venire interpretato come una

norma di legge astratta, considerata come entità ideale ed obiettiva superiore alla volontà di tutte le parti, compreso il legislatore che l'ha posta in essere. E la Costituzione della Repubblica può e deve essere interpretata proprio come norma, cioè nel suo contenuto, nella sua portata, non secondo la cosiddetta volontà del legislatore. E mentre il Concordato deve essere interpretato secondo la volontà delle parti contraenti, la norma costituzionale no. E allora, in questa situazione, poichè non è possibile scalfire questa concezione, dovete darmi la dimostrazione di come sia possibile introdurre un istituto che questa concezione non solo scalfisce ma vanifica, quando è chiaro che la norma non può essere interpretata come il Concordato secondo la volontà delle parti perchè è un atto che scaturisce dal consenso. Questo è un atto che non scaturisce dal consenso: è una norma giuridica di carattere superprimario; pertanto il suo universo è all'interno della norma; al di fuori della norma vi è il nulla, vi è il sistema costituzionale; ma tutto il sistema costituzionale è diretto a corroborare questo principio che noi abbiamo enunciato. Ed il disegno di legge Fortuna-Baslini ci sembra, leggendolo, che tutto questo bagaglio di carattere costituzionale lo abbia ignorato; e lo ha ignorato, lo ha volutamente ignorato perchè, se non lo avesse ignorato e avesse compiuto una indagine diretta alla ricerca dogmatica degli istituti che la Costituzione voleva, non avrebbe potuto arrivare alle conseguenze alle quali è arrivato con alcune scarne norme di legge di carattere processuale.

Io vedo che l'avvocato senatore Venanzi non condivide questa impostazione e ne sono lieto perchè guai se il senatore Venanzi condividesse la mia impostazione: vorrebbe dire, siccome noi partiamo da due concezioni diverse, che io sbaglierei nell'esposizione della mia tesi. Ma vedendo proprio che non è d'accordo mi convinco di essere nella strada giusta.

T O M A S S S I N I . Può darsi che sia nella strada giusta lui.

N E N C I O N I . Soggettivamente sì.

Onorevoli colleghi, vorrei sintetizzare riportandovi, in ordine a questa concezione, alcuni pareri come pezze d'appoggio per la nostra tesi, esposti pacatamente e con richiami, più che alla dottrina, alle norme di diritto. Io voglio ricordarvi un parere del senatore D'Amelio, il quale, trattando di un'ordinanza da emettersi da parte della Corte d'appello ai sensi del penultimo capoverso dell'articolo 34, ha affermato: un sacramento è stato annullato; lo Stato, che vi aveva attribuito effetti civili al momento della celebrazione, prende atto dell'annullamento e fa cessare gli effetti civili. E precisava ancora, come tesi estrema, essere pacifico che il diritto canonico diventa un diritto ricettizio dello Stato, soggiungendo che a sua volta però, per effetto dell'ordinamento del matrimonio religioso quale risulta dal Concordato e con le disposizioni per la sua applicazione, il diritto itailano diventa ricettizio della Chiesa cattolica.

Ora, se le parole hanno un senso e se i concetti che sono stati espressi rispondono alla realtà costituzionale secondo la volontà dei costituenti, che sono stati in disaccordo su tanti punti ma non sulla concezione della famiglia, e sono stati d'accordo anche — e lo dico per inciso — per ragioni di interscambio politico, allora, anche se la dottrina lo ha escluso...

A L B A R E L L O . Continuando così, facciamo notte alta.

N E N C I O N I . No, faccio presto; do ampie assicurazioni di essere telegrafico nella ultima parte della mia esposizione.

Dicevo: questi concetti, che sono stati condivisi, le concezioni attinenti alla disciplina canonistica, la concezione costituzionale della indissolubilità, sono stati ignorati dalla proposta Fortuna, perchè ove fosse anche questa limitata al solo matrimonio civile non concordatario (e questo è l'assurdo) romperebbe l'ordine del sistema, dato che discende dalla norma costituzionale; e anche se fosse limitato ai matrimoni non concordatari romperebbe il sistema.

Ecco perchè, come dicevo all'inizio, non vi faccio la questione dell'articolo 34, e non perchè non sia fondato, ma perchè mi voglio limitare soltanto al contrasto esistente nella concezione della famiglia tra il disegno di legge e la Costituzione stessa. Vogliamo ipotizzare che sia limitato soltanto ai matrimoni non concordatari? Anche in questo caso sarebbero delle norme di frattura del sistema costituzionale che non avrebbero alcun rilievo, alcuna incisività o efficacia di carattere giuridico, proprio essendo delle norme ordinarie contro norme di carattere costituzionale.

Si è detto che il consentire il divorzio dopo anni di separazione e di abbandono equivarrebbe sostanzialmente nel nostro ordinamento anche al divorzio per mutuo consenso, cioè alla negazione assoluta del principio monogamico. La portata del progetto è assai estesa e non è più quella del piccolo divorzio ipotizzato.

È chiaro che una approvazione della proposta con efficacia limitata ai matrimoni non concordatari verrebbe ad operare una profonda disparità e con ciò ancora una violazione del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione e probabilmente anche del carattere di società naturale, ossia conforme alle tradizioni, riconosciuto alla famiglia dall'articolo 29 della Costituzione.

Onorevoli colleghi, ritengo di avere esposto i princìpi costituzionali che ci convincono della estraneità — chiamiamola così — del disegno di legge Fortuna-Baslini dal sistema costituzionale. Noi siamo convinti, al di fuori di ogni concezione ecclesiale o di ogni concezione canonistica del matrimonio, della sua dinamica e del suo contenuto, anche da un osservatorio prettamente laico, che il disegno di legge, sia nell'ipotesi assurda sotto il profilo costituzionale, sia comprensivo dei matrimoni concordatari e non concordatari, o sotto il profilo anche limitativo, cioè che rifletta soltanto i matrimoni non concordatari, per quei princìpi costituzionali che potrebbero vietare l'estensione ai matrimoni concordatari e a quelli non concordatari; in ogni caso riteniamo — dicevo — che sia un disegno di legge che propone delle norme che sono norme di frattura del sistema costituzionale.

Per questo concludo, onorevole Presidente, auspicando che l'Assemblea ritenga l'intero disegno di legge, così come è concepito, in violazione del sistema costituzionale e, nelle due ipotesi che ho fatto, dell'articolo 3 della Carta costituzionale che pone il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte agli istituti, nei loro contenuti e nella loro dinamica. (*Vivi applausi dall'estrema destra*).

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Signor Presidente, colleghi senatori, per davvero la nostra parte non riteneva che in quest'Aula potessero essere risollevate, con serio fondamento sotto il profilo della eccezione di illegittimità costituzionale del disegno di legge in esame, delle obiezioni in riferimento agli articoli 29 e 3 della Costituzione. E questo non solo perchè tali argomenti sono già stati illustrati, discussi e non accolti nell'altro ramo del Parlamento, ma anche perchè le argomentazioni testè svolte dal senatore Nencioni non hanno, a mio avviso, un serio fondamento qualora il disegno di legge che disciplina i casi di scioglimento di matrimonio sia posto in relazione non al primo comma dell'articolo 29 ma al secondo.

Il primo comma di detto articolo recita: « La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ». Per quante illazioni si possano trarre dal concetto di *societas naturalis*, non comprendo quale sia il contrasto che sorge, quale sia la eccezione di incostituzionalità della normativa in esame nei confronti del primo comma dell'articolo 29; semmai riguarda il secondo comma. Bisogna cioè vedere se questo disegno di legge sia rispettoso dei princìpi informatori del matrimonio quale è previsto dall'articolo 29 della Costituzione, secondo comma, là dove dice: « Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con

i limiti stabiliti dalla legge a garanzia della unità familiare ».

In qualsiasi modo si interpreti tale comma, anche alla luce dei resoconti dei lavori della Costituente — pur se non mi soffermo sul fatto che il principio della indissolubilità, letteralmente espresso nel progetto, è stato invece espunto dal testo approvato della Costituzione — non si può se non in un modo assolutamente artificioso, come a mio avviso ha fatto il senatore Nencioni, ritenere che le norme del disegno di legge in esame possano contrastare con il principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, principio sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Questo articolo (leggere la Costituzione è sempre un dovere) recita testualmente: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ». Ora neppure sotto questo profilo il disegno di legge si trova in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

Ma poichè altre eccezioni di incostituzionalità sono state sollevate dalla relazione di minoranza che accompagna il disegno di legge in esame, io non voglio intrattenermi più a lungo sull'eccezione sollevata dal collega Nencioni, il quale già presumeva il mio dissenso e per questo motivo traeva la convinzione di essere nel giusto nel ritenere che la società naturale abbia come proprietà intrinseca quella della indissolubilità.

Poichè dalla relazione di minoranza, a mio avviso, più suggestivi argomenti sono stati addotti per sostenere un'altra eccezione di incostituzionalità, ritengo sia dovere da parte del mio Gruppo esprimere anche su questa eccezione il proprio giudizio, benchè tale eccezione non sia stata illustrata.

E dal momento che anche in sede di domanda di sospensiva si è fatto riferimento al documento distribuito a tutti i colleghi da parte del Ministero per gli affari esteri, a me sembra opportuno, poichè alcune tesi sono state accolte e sviluppate dalle note diplomatiche in risposta ai rilievi espressi dalla Santa Sede, a me sembra — dicevo — opportuno ribadire ancora alcuni princìpi molto semplici che danno, almeno per parte nostra, l'assoluta certezza che il disegno di legge in esame non viola l'articolo 7 della Costituzione in relazione all'articolo 34 del Concordato. La interpretazione che si può dare all'articolo 7 è quella che è ormai accettata da tutti i costituzionalisti e cioè che i trattati lateranensi, come tali, non sono stati, come si suol dire con una brutta espressione, costituzionalizzati. L'interpretazione che correntemente si dà nella relazione della minoranza all'articolo 34 del Concordato è quella secondo la quale lo Stato italiano nel febbraio del 1929 si sarebbe obbligato a riconoscere che il matrimonio canonico, inteso quale vincolo matrimoniale disciplinato dal diritto canonico, ove esso sia perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi, valga a tutti gli effetti civili; non solo, ma valga sempre, fintantochè rimanga valido e operante nell'ordinamento canonico in cui si è costituito.

Quindi se ne ricava la conseguenza di una costante vigenza e operatività dell'ordinamento canonico nell'ambito dell'ordinamento civile italiano. Perciò l'adozione di norme di legge che prevedono, come nel caso, la possibilità di far cessare in determinate ipotesi gli effetti civili rispetto ad un rapporto matrimoniale che è e resta valido nell'ordinamento canonico sarebbe patente violazione dell'articolo 7 della Costituzione, in relazione appunto all'articolo 34 del Concordato.

A noi sembra che tale interpretazione vada respinta e vada respinta perfino con argomenti letterali, come quello che discende ad esempio dal primo comma dell'articolo 7 della Costituzione, e cioè che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. È proprio questo il criterio interpretativo che discende dall'articolo 7, primo comma, già invocato, quello che ci serve ad interpretare esattamente l'articolo 34 del Concordato e, soprattutto, quelle espressioni, quali quella contenuta nello stesso articolo 34, che recitano: « Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo

popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili». Come — noi ci chiediamo — non riconoscere che questi termini, questi verbi « ridonare » e « riconoscere », contenuti nell'articolo 34 sono la definizione di atti e manifestazioni di volontà che traggono origine dall'indipendenza e dalla sovranità dello Stato italiano e che quindi tutto possono rappresentare fuorchè una rinuncia da parte dello Stato alla disciplina del matrimonio e dei suoi effetti con le proprie leggi civili? Non può essere data altra e diversa interpretazione.

Infatti la legge matrimoniale del 27 maggio 1929, n. 847, all'articolo 5, primo comma, così esplicitava l'articolo 34 del Concordato: « Il matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nel registro dello stato civile secondo le disposizioni dell'articolo 9 e seguenti della legge medesima ».

Sembra pertanto evidente a noi, senza fare riferimenti ad altri elementi sussidiari di interpretazione ma solo attenendoci alla lettera dell'articolo 34 del Concordato e alla lettera del comma primo dell'articolo 5 della legge matrimoniale, che il rapporto matrimoniale che si costituisce con il matrimonio concordatario vive nell'ordinamento canonico e contemporaneamente vive in quello dello Stato italiano come un rapporto giuridico autonomo e indipendente. Che ciò sia conforme ad un atto negoziale posto in essere dai nubendi, quale espressione della loro volontà e della loro libertà (proprio per far riferimento all'articolo 3 della Costituzione direi: dignità e uguaglianza dei cittadini), si rivela nella scelta che i nubendi compiono sia in punto alla forma di celebrazione del matrimonio, per la creazione dello stato matrimoniale, sia per la produzione degli effetti civili con l'osservanza delle formalità imposte: doppie pubblicazioni, lettura degli articoli del codice civile e trasmissione da parte del parroco dell'originale dell'atto entro cinque giorni all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione. Se così non fosse, se così non accadesse, si avrebbe un matrimonio canonico valido ma improduttivo di effetti civili. Infatti in ossequio dell'articolo 7 della Costituzione e dell'articolo 34 del Concordato il disegno di legge in esame distingue, nella fase giurisdizionale (che non è, come diceva il senatore Nencioni, mal collocata; il senatore Nencioni, che leggeva il primo comma del disegno di legge, si soffermava sopra il soggetto « il giudice » ma dimenticava che la norma sostanziale è la successiva; « quando riconosce che non sussistono più le basi dell'unità familiare » eccetera. Questa è la norma di diritto sostanziale), la sentenza di accertamento e dichiarativa di scioglimento del matrimonio civile da quella di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario. Così intervenendo, nei confronti sia del matrimonio civile, sia di quello concordatario o di altri culti, il disegno di legge in esame rispetta tanto le norme dell'articolo 34 del Concordato quanto quelle della legge matrimoniale vigente. E non vi è dubbio che tra le qualità degli effetti civili del matrimonio, assunte esclusivamente nella sfera dell'ordinamento civile italiano, comunque il matrimonio sia stato celebrato, qualunque ne sia l'atto costitutivo, vi è ora quella della indissolubilità che pure è mantenuta nell'attuale ordinamento vigente.

Tuttavia questa qualità degli effetti civili del matrimonio può essere modificata da una legge ordinaria dello Stato che in determinati casi previsti e successivi alla costituzione del rapporto matrimoniale può intervenire sulla qualità dell'effetto civile della durata e, quindi, del suo venir meno e, quindi, sulla cessazione degli effetti civili che sono conseguenti al matrimonio. L'articolo 34 del Concordato non è vulnerato dal disegno di legge in esame come si sostiene. Se la questione in questa sede pregiudiziale non può essere decisa e sarà affrontata nella discussione degli articoli del disegno di legge, come è stato richiesto, si può, fin d'ora, anticipare il giudizio nostro. Noi riteniamo che dalla lettera dell'articolo 34 del Concordato e dall'attuale legge matrimoniale, posti in relazione al disegno di leg-

ge in esame ed all'articolo 7 della Costituzione, non sorgono fondate eccezioni di legittimità costituzionale. La pregiudiziale di legittimità costituzionale qui sollevata è da noi ritenuta infondata e respinta. Come espressione, purtroppo, del giudizio di quella « parte » non « sana » del popolo italiano, quale è stata gentilmente definita dalla nota vaticana del 22 agosto 1966, che definisce « sana » quella che esprime la riprovazione al disegno di legge, ritengo di avere manifestato sulla pregiudiziale sollevata dal senatore Nencioni e sulle altre eccezioni di incostituzionalità contenute nella relazione di minoranza che accompagna il disegno di legge non solo la mia profonda convinzione, ma il giudizio del nostro Gruppo. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

C A R R A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R R A R O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con la doverosa attenzione quanto ha detto or ora il senatore Venanzi e nell'iniziare l'intervento a favore della pregiudiziale sollevata dal senatore Nencioni devo precisare e sottolineare che larghissima parte del discorso del senatore Venanzi concerne in realtà elementi che sono completamente estranei alla eccezione di incostituzionalità sollevata dal senatore Nencioni. Se io non ho inteso male — ed è per questo che ho chiesto di parlare a favore di quella pregiudiziale senza formularne una autonoma — il senatore Nencioni ha sollevato un'obiezione di incostituzionalità al disegno di legge nel suo complesso fondata sull'articolo 3, con riferimento all'articolo 29, della Costituzione. È ovvio che in questo momento si sta discutendo entro questi limiti, e per questi fini: cioè soltanto per vedere se sia o no da respingere il disegno di legge nel suo complesso per il fatto che nel suo complesso è contrario alla Costituzione.

Mi preme mettere bene in chiaro questo, onorevole Presidente, perchè altro è un'eccezione di incostituzionalità che sia presentata con riferimento al complesso del disegno di legge e che, se accolta, verrebbe a precludere la possibilità della discussione generale, altro è un'eccezione di incostituzionalità o una pluralità di eccezioni di incostituzionalità che possano essere sollevate con riferimento a specifici articoli del disegno di legge e, nel caso, a specifici commi del disegno di legge in discussione.

M A R I S . Allora non sono pregiudiziali, diventano argomenti!

C A R R A R O . Non sono più pregiudiziali generali: diventano questioni pregiudiziali rispetto all'esame dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Senatore Carraro, lei ci vuole amareggiare già le prossime settimane! (*Ilarità*).

C A R R A R O . Onorevole Presidente, tronco subito questa parte del discorso, ma mi premeva puntualizzare una questione che a me sembra estremamente chiara e giustificare la ragione per la quale non ritengo che questo sia il momento per ribattere gli argomenti presentati dal senatore Venanzi.

P R E S I D E N T E . La prego di tornare alla pregiudiziale nei cui confronti si dichiara favorevole.

C A R R A R O . In ordine alla pregiudiziale, faccio alcune osservazioni. Non vi è dubbio, a mio parere, che dal complesso del disegno di legge sottoposto al nostro esame emerge un tipo di famiglia che non è quella considerata e voluta dalla Costituzione: è un tipo di famiglia rispetto alla quale si può realmente ritenere che possa diventare operante l'articolo 3 relativo alla disparità di trattamento. Il senatore Venanzi ha letto l'articolo 7. Io vorrei leggere l'articolo 29, ma anche senza leggerlo posso ricordarne il contenuto. È chiaro che nella nostra Costituzione la famiglia fondata sul matrimonio, società naturale, è concepita come un organismo di interesse sociale che va al di là dell'interesse dei due fondatori della famiglia stessa, che involge l'interesse di coloro che sono procreati nella famiglia, che

impone ai fondatori della famiglia determinati doveri verso i figli; ed anzi, tanto è socialmente rilevante questo istituto e tanto è socialmente rilevante il compito che i coniugi, i genitori, assumono nella famiglia che l'articolo 31 della Costituzione addirittura impegna la Repubblica a dettare norme e a stabilire provvidenze per rendere più agevole questo compito. Da ciò io credo che si possa argomentare che nel nostro ordinamento costituzionale la famiglia non è concepita come un organismo di carattere transeunte, come un qualcosa che possa dipendere dall'arbitrio di coloro che l'hanno costituito, che possa essere in funzione di una permanente volontà di coloro che vi hanno dato vita. Se la famiglia come società naturale ha come primario fine l'educazione e l'istruzione della prole e rispetto all'espletamento di questo fine riceve dallo Stato, secondo la norma costituzionale, un complesso di ausili che aiutano i genitori a provvedervi, è chiaro che la famiglia deve essere disciplinata dalla legge ordinaria come strumento adeguato al fine per il quale il costituente ha dettato le norme degli articoli 29, 30 e 31. Ed ecco il riferimento all'articolo 3, senatore Nencioni, che io vedo sotto un profilo diverso da quello da lei illustrato. Un profilo che mi pare estremamente importante, ma che è sfuggito all'attenzione dei nostri colleghi della Camera dei deputati, dove si è preso in considerazione solo l'interesse dei coniugi; ma i grandi dimenticati di questo disegno di legge sono i figli, la valutazione del cui interesse è stata completamente trascurata nell'altro ramo del Parlamento. In questo senso mi pare venga in considerazione l'articolo 3, nel senso cioè della disparità di trattamento che noi verremmo a creare fra i figli di coniugi divorziati, che quindi si trovano a non più avere quella famiglia così come è stata concepita dal costituente, e i figli di coniugi non divorziati, che hanno la famiglia così come è stata voluta dal costituente e così come è stata riconosciuta nella sua qualità di società naturale. Vorrei dire a questo proposito che se non teniamo conto di questo aspetto facciamo un grosso passo indietro; sotto il profilo sociale il divorzio non rappresenta un progresso ma un forte regresso. Il divorzio, così come è concepito in questo disegno di legge, ci dà una nozione di matrimonio che era propria dei primordi dell'ordinamento giuridico romano: il matrimonio fondato sulla *maritalis affectio*, il matrimonio che permaneva finchè c'era tra i coniugi la volontà reciproca di convivere come marito e moglie.

Però io vorrei ricordarvi anche che in quell'ordinamento giuridico il matrimonio non fondava la famiglia: altra era l'istituzione della famiglia nella quale i figli crescevano, convivessero o non convivessero i loro genitori, fossero o non fossero divorziati. Lo strumento per l'educazione dei figli, per la istruzione, il mantenimento della prole l'ordinamento romano lo aveva adottato sulla base di altra concezione della famiglia: una concezione tribale con tutto ciò che ne consegue e che in questo momento mi pare sia superfluo richiamare.

In quella società si capisce come fosse ammissibile, senza pregiudizio di carattere sociale, anche il divorzio. E man mano che quella concezione della famiglia, estranea all'esistenza del matrimonio perchè indipendente da esso, si è venuta attenuando ed è andata decadendo, si capisce come sia contemporaneamente sorto già nel mondo giuridico romano un concetto di matrimonio diverso da quello dell'età antica, della stessa età classica e che ha indotto a stimolare la stabilità dei matrimoni.

Già dalle leggi di Augusto — certamente non influenzate dal cristianesimo — si comincia a vedere la decadenza dell'antico istituto familiare e si cerca di porre riparo al diffondersi del divorzio proprio per il sorgere di una nuova concezione della famiglia. Si capisce poi — e questo sarebbe stolto negarlo, ma anzi è doveroso affermarlo —, come sotto l'impulso dell'etica cristiana del matrimonio questa concezione della famiglia si è andata più rapidamente evolvendo da una concezione tribale a una concezione della famiglia costituita dall'unità dei coniugi e dalla stabiltà del matrimonio.

Quindi, quando noi crediamo di essere aggiornati dal punto di vista sociale e crediamo di essere adeguati alla Costituzione, rispettosi della libertà dei cittadini, introducendo

il divorzio nel nostro ordinamento credo che compiamo due errori: il primo è di porci, al contrario, in contrasto con le norme costituzionali, il secondo è di determinare non un progresso della società, ma di portarla a un regresso, a una situazione che certamente non è quella che le moderne esigenze della convivenza civile richiedono.

Ecco perchè io credo che trasformare la famiglia da organismo unitario e stabile nel quale la volontà individuale si esercita al momento istituzionale dell'organismo, concepito come momento essenziale della vita collettiva, trasformare la famiglia da un regime unitario e stabile a organismo mutevole, a organismo che consente una pluralità di impegni in una pluralità di famiglie, sia da un lato irrispettoso della situazione propria dei figli e sotto questo aspetto crei delle disparità — come dicevo prima — che contraddicono il principio dell'articolo 3 della Costituzione; d'altro lato introduca nel nostro ordinamento un principio non corrispondente alle ragioni che ispirano le norme di tutela della famiglia. Perchè una volta che la libertà di contrarre matrimonio sia stata consumata con la istituzione dell'organismo sociale, l'impegno assunto è un impegno che non può più essere concepito come revocabile, appunto per le conseguenze di ordine sociale che esso implica.

Sotto questo aspetto allora non viene in considerazione un principio di libertà. Il principio di libertà viene garantito quando si garantisce la libertà e la consapevolezza nel momento istitutivo del vincolo, non in ordine al suo permanere. Quando poi poniamo il problema della costituzionalità del disegno di legge, non dobbiamo ragionare in astratto ma in concreto. E questo disegno di legge in concreto può far dipendere la stabilità del vincolo matrimoniale dal comportamento e dalla volontà unilaterale di uno solo dei due coniugi. Anche su questo punto dovremo dire qualcosa quando arriveremo all'esame della norma specifica.

Ecco perchè — dicevo — questa è una alterazione dell'istituto familiare che sicuramente si pone in contraddizione con la configurazione che di quell'istituto ha dato l'articolo 29 della Costituzione; e per le conseguenze che ne derivano in ordine all'articolo 31 è questo un disegno di legge contrario nel suo complesso all'articolo 3 della Costituzione, con riferimento anche all'articolo 29. Per questi motivi non può essere preso in considerazione da questa Assemblea. (*Vivi applausi dal centro*).

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, se in noi vi era qualche perplessità sulla validità e consistenza della pregiudiziale promossa dal collega Nencioni, tali perplessità ci sono state fugate proprio dal'intervento fatto dal senatore Carraro il quale, giustamente da parte sua, ha ritenuto di dover puntualizzare che questa è una pregiudiziale di ordine generico (egli poi, con la cultura che gli riconosciamo, ha cercato di motivarla) ma che la vera o le vere e proprie sue pregiudiziali di particolare interesse verranno successivamente presentate dalla sua parte; e noi le prevediamo quando si passerà all'esame degli articoli e specificamente dell'articolo 2. Conseguentemente ci limitiamo oggi ad esprimere parere contrario alla pregiudiziale mossa dal collega senatore Nencioni.

I A N N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

I A N N E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'eccezione di incostituzionalità mossa dal senatore Nencioni, sebbene autorevolmente confortata dalle considerazioni svolte dal senatore Carraro, con quella acutezza che noi gli riconosciamo, non ci convince. Sappiamo bene che la dottrina ha sostenuto la tesi secondo cui l'indissolubilità del matrimonio poggerebbe proprio sull'articolo 29 della Costituzione. E si sostiene che l'indissolubilità del matrimonio sarebbe stata sancita implicitamente dalla Costituzione all'articolo 29 che appunto definisce la famiglia una società naturale. Con questa formulazione la nostra Costituzione si sarebbe

richiamata ad un ordinamento naturale quale risulta dalla tradizione, dalla religione e dal costume degli italiani.

Sulla base di queste considerazioni, coloro i quali richiamano il citato articolo 29 ritengono che il divorzio potrebbe essere introdotto soltanto con legge costituzionale e non con legge ordinaria che, se emanata, contrasterebbe appunto con l'articolo 29.

Senonchè, senatore Carraro e senatore Nencioni, la portata dell'articolo 29 è molto più modesta, diretto come esso è principalmente ad impedire che sia riconosciuto uno *status* alla famiglia non fondata sul matrimonio. D'altra parte non va dimenticato, a proposito proprio dell'articolo 29, che nel progetto di Costituzione si faceva espressa menzione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale e che una tale dizione fu soppressa dall'Assemblea costituente. Con ciò non si vuole certamente dire che l'Assemblea costituente ritenne che l'assenza della cennata menzione dovesse essere considerata una vera e propria promessa di introduzione in Italia del divorzio. Soltanto si vuole sottolineare come il legislatore non abbia ritenuto il divorzio stesso contrario a quei princìpi fondamentali ed inderogabili che costituiscono l'ossatura su cui poggia il nostro ordinamento.

Pertanto non siamo assolutamente convinti della fondatezza delle eccezioni sollevate dal senatore Nencioni e nel caso dovessimo votare annunciamo il nostro voto contrario.

Desidero aggiungere una sola precisazione. Quando il senatore Nencioni ha censurato la relazione al disegno di legge dove si dice che non si tratta di nullità ma di scioglimento, egli può esserci certamente maestro nel rilevare come la nullità si riferisce ai vizi coevi al momento in cui si contrae matrimonio mentre lo scioglimento deriva da una causa successiva. Di conseguenza si deve parlare di scioglimento poichè si prendono in considerazioni vizi non presenti al momento della costituzione del vincolo ma cause sopravvenute al vincolo stesso. Per queste ragioni voteremo contro la pregiudiziale sollevata dal senatore Nencioni, nel caso si passi al voto.

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Onorevoli colleghi, poichè siamo in sede di pregiudiziale non illustrerò le ragioni che inducono il mio Gruppo ad opporsi ad essa. Mi riservo di farlo in sede di discussione generale, dato che l'argomento offre larga messe di dibattito e di approfondimento.

Ricordo comunque rapidamente che la questione pregiudiziale in relazione all'articolo 34 del Concordato non ha alcun fondamento. (*Interruzione dall'estrema destra*). Si è parlato anche di Concordato e di Costituzione in relazione appunto al Concordato. (*Interruzione del senatore Nencioni*). Ne ha parlato anche il senatore Carraro. (*Cenni di diniego dal centro e dall'estrema destra*). Comunque se ci vogliamo riferire alla Costituzione basterebbe ricordare come tutta la pubblicistica italiana e tutta la dottrina costituzionalistica italiana hanno ritenuto che la nostra Carta costituzionale non ha recepito il principio dell'indissolubilità del matrimonio. Non ritornerò alla genesi della norma che prevede perfettamente la non recezione da parte dei costituenti del principio della indissolubilità, perchè sono questioni ormai note.

P R E S I D E N T E . Scusi, senatore Tomassini, ma vorrei che mi lasciasse interrompere per un momento il suo dire per richiamare i colleghi a un po' di attenzione sulla discussione in corso per impedire che si debba sospendere la seduta. Mi rendo conto della stanchezza che è sopravvenuta, ma fra pochi minuti potremo passare al voto e togliere la seduta. Prego quindi i colleghi di stare più attenti.

T O M A S S I N I . Volevo fare riferimento unicamente alla nostra Carta costituzionale. Mi permetto di ricordare che il testo approvato dalla Commissione il 31 dicembre 1947 affermava espressamente l'indissolubilità del matrimonio nell'articolo 41 così concepito: « Il matrimonio è basato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi; la legge ne regola la condizione al fine di garantire l'indissolubilità del matrimonio,

l'unità della famiglia ». La genesi di questa disposizione è limpidamente espressa nella relazione del Presidente della Commissione con i termini che seguono: « Non vi è stata nella Commissione una disputa tra divorzisti e antidivorzisti; nessuno ha manifestato l'intento di proporre con legge il divorzio; il contrasto si è svolto sul punto se l'indissolubilità del matrimonio sia tema da inserire nella Costituzione: una corrente lo ha negato, un'altra ha ritenuto di sì e la portata pratica della soluzione prevalsa è che l'indissolubilità del matrimonio per lo stato d'animo del popolo italiano e per gli stessi religiosi è questione così grave da non poter essere in nessun caso toccata con legge ordinaria, ma solo con una legge di valore costituzionale ». Senonchè successivamente, passata alla Assemblea costituente, nel nuovo testo predisposto dal comitato di redazione, l'Assemblea con larghissima maggioranza approvò un emendamento con il quale si soppresse apunto la menzione dell'indissolubilità.

Non si può inoltre scindere l'interpretazione della Carta costituzionale in relazione anche al Concordato e non possiamo prescindere dall'interpretazione che è stata data da tutta la dottrina e pubblicistica costituzionalistica italiana, anche di parte cattolica. Basterebbe ricordare, per esempio, il pensiero del Balladore Pallieri il quale sostiene che l'articolo 7 non include, come erroneamente si è detto, i Patti lateranensi nella nostra Costituzione; basterebbe ricordare il Mortati, lo Jemolo e molti altri giuristi di parte cattolica.

Perciò ritengo che la questione pregiudiziale, così come è posta, sia del tutto infondata e che non possa impedire, in modo assoluto, la discussione del disegno di legge.

ZUCCALA'. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZUCCALA'. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pochissimi minuti, anche per facilitare la possibilità di concludere questa parte del dibattito concernente la pregiudiziale avanzata. Adduco come motivo della opposizione del mio Gruppo alla pregiudiziale stessa un solo argomento che traggo, tra l'altro, dalla relazione di minoranza della senatrice Falcucci. Si dice nella pregiudiziale globale, come l'ha definita il senatore Carraro, che sarebbe incostituzionale tutto il disegno di legge perchè in relazione all'articolo 3 della Costituzione esso crea disparità di trattamento, e quindi di disuguaglianza, tra i coniugi. In questa sede non si fa riferimento nè all'articolo 7 della Costituzione nè all'articolo 34 del Concordato. Orbene nella relazione di minoranza si ammette che lo Stato italiano possa disciplinare il divorzio limitatamente ai matrimoni non concordatari, cioè a quelli civili. Ora, secondo tale affermazione, si intende dire che in presenza dell'articolo 34 del Concordato lo Stato avrebbe potuto introdurre il divorzio: con ciò si dice una cosa esatta, come esatta è la deduzione che l'introduzione del divorzio per il matrimonio celebrato con rito civile non urta ovviamente con l'articolo 7 della Costituzione.

Mi chiedo perciò, se veramente fosse possibile questo, se non si crei una discriminante anticostituzionale in relazione all'articolo 3 della Costituzione, in quanto cittadini per fede religiosa legati al matrimonio cattolico concordatario verranno trattati diversamente da cittadini, anche di fede religiosa cattolica, non legati al matrimonio concordatario.

Ecco la patente violazione dell'articolo 3 della Costituzione che discenderebbe da questa diversità di trattamento, quale potrebbe derivare dalle affermazioni fatte dalla senatrice Falcucci. Argomentando il contrario, si deve ricavarne che proprio l'uniformità di trattamento di tutti i cittadini con la legge che oggi discutiamo elimina questa disparità di trattamento e quindi rende praticamente ed efficacemente costituzionale l'uguaglianza totale di tutti i cittadini rispetto alla legge.

Disparità però rispetto a che cosa? Diceva il senatore Carraro, con la perizia che lo contraddistingue, che ci sarebbe una disparità rispetto ai figli: rispetto però a quale diritto dei figli? Ci deve essere un diritto soggettivo perfetto attribuito da una norma ai figli, che li renda disuguali in conseguenza del divorzio. Questa non è però un'ipotesi contemplata nel disegno di legge e quindi in-

conferente per quel che riguarda l'eccezione di incostituzionalità addotta.

Per questi motivi riteniamo che sia da respingersi e voteremo contro.

GALANTE GARRONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALANTE GARRONE. A nostro avviso la proposta di legge in esame non contrasta con alcuna norma dell'ordinamento costituzionale italiano. Non contrasta con gli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, che sono quelli generalmente richiamati dalla parte antidivorzista, perchè:

1) la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali esistenti, in esse inclusa la famiglia, non implica in modo alcuno l'indissolubilità del matrimonio;

2) i limiti imposti alla tutela dei figli nati fuori del matrimonio e la corrispondente situazione di favore riconosciuta alla famiglia legittima non sono minimamente infirmati dall'introduzione del divorzio che, anzi, costituisce la sola via per una equa tutela dei figli adulterini;

3) la soppressione nel testo dell'articolo 29 della Costituzione dell'aggettivo indissolubile, originariamente inserito con riferimento al matrimonio in tale articolo, altro significato non può avere se non quello che l'Assemblea costituente espresse voto contrario all'inserimento nella Costituzione del principio dell'indissolubilità del matrimonio, e così, pur senza introdurre ovviamente il principio della dissolubilità, volle esprimere il fermo e chiarissimo rifiuto (riferito al matrimonio in genere, senza distinzione alcuna tra matrimonio civile, o acattolico o canonico) di qualsiasi preclusione costituzionale all'introduzione futura del divorzio.

Se poi si volesse portare l'attenzione, specificamente, sui matrimoni canonici, sarebbe facilissimo osservare che la proposta di legge non contrasta neppure, per quanto riguarda questi matrimoni, con l'articolo 7 della Costituzione, in relazione all'articolo 34 del Concordato perchè:

1) secondo il regime matrimoniale introdotto in Italia dal Concordato e dalla legge n. 847 del 1929, soltanto l'atto di celebrazione del matrimonio e di costituzione del vincolo è regolato dal diritto canonico;

2) sono invece del tutto estranei all'ambito di applicazione dell'articolo 34 del Concordato gli effetti civili del matrimonio canonico, effetti civili del tutto identici a quelli derivanti dall'atto celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile e, al pari di questo, fin qui regolati sempre liberamente dalle leggi dello Stato, e pertanto soggetti alla piena ed esclusiva legislazione e giurisdizione della Repubblica. Chiediamo pertanto che la pregiudiziale sia respinta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la pregiudiziale proposta dal senatore Nencioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

LIMONI, *Segretario*:

LI CAUSI, CIPOLLA, BUFALINI, ADAMOLI, RENDA. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere quali azioni il Governo ha svolto e intende svolgere in ordine alla grave situazione creatasi al cantiere navale e nella città di Palermo a causa della serrata ingiustificata ed illegale proclamata dalla direzione. Per rappresaglia contro un'agitazione di soli impiegati e tecnici dell'azienda, la direzione ha prima licenziato quattro impiegati e poi sospeso il lavoro per tutti i 3.500 operai, creando a Palermo una situazione grave, non solo per i lavoratori, ma per tutta la cittadinanza e suscitando la giusta condanna da parte di tutti i sindacati, di tutti i partiti democra-

tici, della stragrande maggioranza dell'Assemblea regionale e dell'opinione pubblica.

Gli interpellanti chiedono, in particolare, di conoscere:

1) dal Ministro dell'interno, che per legge ha il compito di vigilare sulle fondazioni e gli enti morali, quali somme la cosiddetta fondazione « Maria Piaggio Casarsa », proprietaria del pacchetto azionario dei CNR, abbia ricevuto dal 1954 in poi dalla predetta società (o dalle altre cedute dal defunto ingegner Rocco Piaggio alla fondazione stessa) e come siano state utilizzate per i fini istituzionali, nonchè notizie dettagliate sulla composizione attuale degli organi dirigenti e sulla situazione patrimoniale della fondazione stessa;

2) dal Ministro dell'interno se, in conformità con le iniziative di recente prese nei confronti di noti imprenditori edili palermitani, indiziati di collusione con la mafia, siano state adottate o proposte misure anche nei confronti di dirigenti del cantiere navale, i cui rapporti con la mafia più sanguinaria di Palermo, da « Tanu Alati » a Cavataio, sono stati notori e non hanno mai trovato smentita da parte della stessa direzione del cantiere che ha sempre adoperato, quando ha potuto, anche la mafia per impedire e limitare la libertà e i diritti dei lavoratori;

3) dal Ministro dell'interno se non intenda nominare, anche in considerazione degli aspetti fiscali e tributari del problema, e quindi in collaborazione con il Ministro delle finanze, un commissario governativo alla fondazione per gestire secondo normali criteri industriali le aziende dei cui pacchetti azionari di controllo la fondazione « Maria Piaggio Casarsa » è proprietaria e nello stesso tempo per accertare se dietro l'usbergo della fondazione non si siano nascosti o non si nascondano più o meno trasparenti manovre tendenti ad evadere tributi ed a garantire a noti e squallidi personaggi poteri di gestione in contrasto con la legge comune e con gli interessi generali. (interp. - 336)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

L I M O N I , *Segretario*:

MADERCHI, BONATTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza dell'atteggiamento assunto dalla direzione aziendale dello stabilimento FATME di Roma, la quale, di fronte alle rivendicazioni dei 2.800 lavoratori dipendenti tendenti ad ottenere un adeguamento delle qualifiche, ha risposto instaurando un preoccupante clima di intimidazione e di provocazione che finora non ha dato luogo ad incidenti gravissimi solo per il forte senso di responsabilità dei lavoratori.

In tale clima, infatti, un dirigente aziendale ha volutamente lanciato la propria auto contro un lavoratore, investendolo; è stata ripetutamente tentata l'intimidazione dei dirigenti sindacali d'azienda; è stato attuato il licenziamento provocatorio di un operaio che partecipava ai gruppi di picchettaggio; è stato disposto il licenziamento di altri quattro operai, adducendo motivi speciosi che, comunque, in una situazione di normalità, avrebbero potuto comportare al massimo un solo giorno di sospensione.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere come, di fronte a tali palesi e gravissime violazioni delle norme di civile convivenza, oltre che della lettera e dello spirito dello statuto dei diritti dei lavoratori, il Ministro ritenga di intervenire. (int. or. - 1687)

ANTONICELLI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, PARRI, CIFARELLI, ALBERTINI, BANFI, CODIGNOLA, VALORI, DI PRISCO, IANNELLI, BRUSASCA, MARCORA, CALAMANDREI, MARIS, VENANZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quale passo intendano fare presso il Governo brasiliano perchè cessi almeno il sistema delle torture inflitte ai prigionieri politici, sistema che getta ombra su quel Governo, diffonde orrore e riprovazione in ogni comunità civile, inasprisce nel Brasile la lotta interna ed indebolisce il già faticoso tentativo di agevolare nel mondo, dopo le atroci esperienze dell'ultima guerra, la rinascita dello spirito democratico ed il regime della tolleranza.

L'azione che il nostro Governo può intraprendere sarà certamente utile non soltanto al nostro buon nome, ma anche alla fiducia che è comune proposito di accrescere nella ispirazione civile e umana che dettò la nostra Carta costituzionale. (int. or. - 1688)

GENCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere le ragioni per cui l'Azienda di Stato delle foreste demaniali ha trasferito nella città di Martina Franca, in provincia di Taranto, l'Amministrazione delle foreste demaniali della provincia di Bari e di quelle del Salento.

Tale determinazione è stata presa nei giorni scorsi, nel momento, cioè, in cui si stanno costituendo le Regioni, cui è demandata per legge la materia riguardante le foreste.

Si fa presente che la parte maggiore delle foreste demaniali, per alcune migliaia di ettari, anche di recente costituzione, trovasi nella provincia di Bari e ad una distanza che è mediamente di circa 200 chilometri da Martina Franca, che è quindi in posizione oltremodo eccentrica sia rispetto alla Puglia, sia rispetto alla provincia di Bari.

L'interrogante chiede pertanto di sapere perchè sia stata scelta la sede di Martina Franca, il cui territorio, prevalentemente coltivato a vigneti, uliveti e mandorleti, non comprende neanche un metro quadrato di foreste demaniali, ma solamente qualche centinaio di ettari di pascoli arborati privati, non classificabili come boschi, mentre la scelta di una sede per l'Amministrazione delle foreste demaniali, se non si volesse farla ricadere nella città di Bari, capoluogo della Regione e sede dei costituendi organismi regionali, si potrebbe più opportunamente localizzare in una delle predette foreste, con particolare riguardo a quella di Mercadante, sita nell'alta Murgia barese, estesa un migliaio di ettari ed al centro di un vasto comprensorio turistico.

Si chiede, pertanto, se il Ministro non ritiene di sospendere la già emanata disposizione di trasferimento dell'Amministrazione predetta. (int. or. - 1689)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DEL PACE, TEDESCO Giglia. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il Ministro ad emettere il decreto 9 maggio 1970, che autorizza l'AIMA a passare le proprie competenze in materia di integrazione per l'olio agli Ispettorati dell'agricoltura, precisando poi, con successive circolari, che ciò doveva avvenire particolarmente in Toscana, senza tenere conto che (per esempio, nel caso di Arezzo) l'AIMA aveva sempre svolto, e senza eccessivi ritardi, il proprio lavoro di liquidazione delle competenze ai produttori.

Il Ministro dovrebbe pertanto dare assicurazioni circa i dubbi che potrebbero sorgere sul fatto che tale manovra potrebbe adombrare un maldestro tentativo di svuotamento delle competenze delle neo-elette assemblee regionali, nel qual caso si potrebbe determinare molto malcontento fra i produttori che subirebbero inevitabilmente un grave ritardo nei pagamenti. (int. scr. - 3701)

DEL PACE, TEDESCO Giglia. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il suo pensiero sulla grave situazione del calzaturificio « IO » di Castiglione Fiorentino (Arezzo), e più precisamente per conoscere:

1) i motivi che hanno impedito l'applicazione della legge n. 1115 sull'integrazione a zero ore per i 107 operai totalmente sospesi da quasi due settimane;

2) perchè all'Ufficio del lavoro o presso la Prefettura non sono ancora avvenuti incontri fra le parti;

3) come intende tutelare i propri interessi e quelli dei lavoratori la Cassa per il medio credito industriale, che sembra abbia investito circa 150 milioni di lire nella costruzione della fabbrica.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere se risulta rispondente a verità la possibilità di intervento del Centro finanziario umbro e come, ove tale auspicabile ipo-

tesi si verifichi, si intendano garantire gli interessi dei lavoratori e del pubblico denaro. (int. scr. - 3702)

NALDINI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del grave atto di teppismo di cui si è reso responsabile il proprietario del cotonificio CAP di Mornico al Serio (Bergamo), signor Sergio Conti, il quale, nel corso di un'assemblea di lavoratori della sua azienda, irrompendo improvvisamente nel locale, colpiva il segretario della FILTEA provinciale di Bergamo, signor Federico Abrati;

se sono a conoscenza del fatto che il Conti, in precedente occasione, aveva sparato contro i propri dipendenti alcuni colpi di arma da fuoco senza che alcun serio provvedimento venisse preso nei suoi confronti;

quali direttive intendono impartire affinchè nei confronti del responsabile siano presi i provvedimenti che la gravità dei fatti accaduti impone. (int. scr. - 3703)

MACCARRONE Antonino. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

a quali condizioni e per quale durata è stata data la concessione dell'Isola di Montecristo;

qual è in particolare il corrispettivo pagato dalla società concessionaria;

se al momento della concessione è stato interpellato il comune di Portoferraio (Elba);

se la società ha presentato un piano di valorizzazione e di sfruttamento che preveda insediamenti edilizi e, di conseguenza, se tale piano è stato sottoposto alle autorità comunali competenti o ad organi dello Stato preposti alla tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;

se è a conoscenza del fatto che è stato richiesto e concesso un finanziamento statale per la costruzione di un porticciolo per imbarcazioni da diporto e quali influenze e connessioni ha la costruzione dell'approdo con gli scopi e la natura della concessione. (int. scr. - 3704)

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Considerato l'enorme malumore che giustamente serpeggia fra i combattenti delle guerre 1914-1918 e precedenti per il fatto che, nonostante siano trascorsi oltre due anni dalla data di pubblicazione della legge n. 263 del 18 marzo 1968, relativa al riconoscimento in loro favore di alcuni diritti, quali la concessione dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto nonchè l'assegno annuo vitalizio di lire 60.000, solo una modesta aliquota di domande è stata definita, si chiede di conoscere quali iniziative abbia assunto o intenda assumere il Governo affinchè tutte le pratiche vengano definite entro il più breve termine e comunque non oltre il corrente anno. (int. scr. - 3705)

MAMMUCARI, BERTONE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — In considerazione del legame strettissimo esistente tra sviluppo della ricerca scientifica, specie se applicata, e sviluppo della produttività nel settore dell'industria;

nella constatazione di fatto che la piccola e la media industria, allo stato attuale, non sono in grado nè di dedicare all'attività della ricerca scientifica la necessaria quota di mezzi finanziari, nè di costituire propri centri di ricerca, nè di realizzare adeguate produttive collaborazioni con i centri e gli enti pubblici di ricerca,

si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga giunto il momento di presentare al Parlamento il disegno di legge, da lungo tempo elaborato dagli uffici del suo Ministero, relativo alla riforma delle strutture delle Stazioni sperimentali dell'industria, inteso ad adeguare la funzione delle Stazioni stesse alle esigenze più volte prospettate dalla piccola e media industria, concernenti il contributo che le Stazioni possono e debbono dare nel settore della ricerca scientifica. (int. scr. - 3706)

LUCCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che è stata effettuata un'ispezione ministeriale presso il liceo classico « Carducci »

di Bolzano, in conseguenza della partecipazione di alcuni studenti a manifestazioni di lavoratori per rivendicazioni sindacali;

che tale ispezione ha generato uno stato di inquietudine fra gli studenti,

l'interrogante chiede di conoscere dal Ministro chi ha sollecitato detta inchiesta, per quali motivi è stata consentita, a quali risultati ha portato e, se provocherà provvedimenti, di che tipo saranno. (int. scr. - 3707)

VERRASTRO, TANGA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che se, dopo le agitazioni sindacali dello scorso anno, i problemi della scuola fossero stati affrontati e risolti con maggiore tempestività e concretezza, essi non sarebbero esplosi con tanta violenza in questi giorni, creando disagio nelle famiglie e nella scuola italiane;

tenuto conto della rigidità delle posizioni assunte da sindacati e Governo dopo le decisioni adottate dal Consiglio dei ministri;

considerato il perdurante stato di preoccupazione che turba la vita di quasi tutte le famiglie italiane, anche in ordine alla determinazione dei loro programmi estivi,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per superare il punto morto in cui è la situazione, offrendo ai sindacati motivi validi per recedere dal blocco degli scrutini e degli esami. (int. scr. - 3708)

MARULLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

quali sono le violazioni della legislazione antisismica compiute nella costruzione dello stabilimento della « Raffineria Mediterranea » di Milazzo (zona sismica di 2ª categoria);

se l'installazione di una raffineria di così vaste dimensioni, la cui produzione è aumentata da 3 a 10 milioni di tonnellate in 5 anni, non costituisca in una zona sismica una permanente e grave minaccia alla città di Milazzo, di cui lambisce la cinta urbana, e se per la costruzione in atto sono state rispettate le norme della legge-ponte, sia in ordine al rilascio della licenza edilizia, sia in ordine alle distanze tra le singole costruzioni industriali che costituiscono il complesso.

Per sapere, inoltre, se il Ministro non ritenga di dovere, con una ferma e chiara assunzione di responsabilità, valutando l'insieme delle circostanze suindicate e rettamente interpretando la legge antisismica, proibire il progettato ulteriore ampliamento della detta « Raffineria Mediterranea » la quale ha l'immediato programma di aumento della produzione a 20 milioni di tonnellate e, con l'utilizzo di altri 70 ettari di terreno, l'aumento a 40 milioni di tonnellate nei prossimi 5 anni.

La valutazione sull'opportunità di concentrare in un unico luogo la raffinazione di 40 milioni di tonnellate di grezzo petrolifero, sul totale di 65 milioni di tonnellate consentiti per tutta l'Italia, è preciso e precipuo compito, data la natura sismica della zona, cui il Ministero dei lavori pubblici non può sottrarsi. (int. scr. - 3709)

CELIDONIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia tollerabile la continuità di un grave abusivismo ai danni dei lavoratori assistiti che beneficiano dell'indennità di malattia soltanto dopo che è trascorso il termine di tre giorni dall'inizio della contratta infermità. (int. scr. - 3710)

LI VIGNI. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e della sanità.* — Per avere la garanzia di un loro pronto intervento, a proposito della campagna di stampa che indica le coste italiane come gravemente inquinate, perchè siano resi pubblici i termini reali del fenomeno attraverso dichiarazioni ufficiali.

Proprio perchè nessuno deve rimanere insensibile di fronte al grave problema dell'inquinamento dell'ambiente, occorre che si esca dalla genericità e si individuino con precisione le responsabilità. È ciò che hanno deciso di fare per conto proprio alcune delle categorie interessate: per esempio, l'Associazione albergatori di Cervia che ha fatto

esaminare le acque marine antistanti dallo Istituto di merceologia dell'Università di Bologna per contestare in particolare la presenza in quella zona di tracce di mercurio.

Dato il rilievo che il problema ha assunto e gli evidenti riflessi negativi che possono derivare all'attività turistica, pare all'interrogante assolutamente indilazionabile l'intervento dei Ministeri più interessati per accertare l'estensione, la gravità e la localizzazione dei fenomeni di inquinamento delle acque e per predisporre i rimedi necessari. (int. scr. - 3711)

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 19 giugno 1970

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 19 giugno, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati FORTUNA ed altri. — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (676) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 20,25*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari